SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13614)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ladar Ioana Cozmina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13615)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaescu Simona Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13616)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mircescu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13617)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13618)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beccaro Celine Helene Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A13619)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amhof Barbara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A13620)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Berca Paulin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13621)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parau Elena Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13622)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Mioara Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13623)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Butoi Raluca Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13624)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apa Kinga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13625)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorean Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13626)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cuculiac Marius Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13627)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baran Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13628)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bostan Ramona Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13629)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Halciug Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13630)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13631)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13632)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamint Cristina Mara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13633)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sablienco Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13634)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bradea Marinela Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13635)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vescan Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13636)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Frincu Liliana Anicuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13637)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moca Florentina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13638)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13639)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Georgiana Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13640)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zotic Mirela Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13641)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13642)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Briceag Marina Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13643)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maxim Alina Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13644)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iosif Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13645)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Halciug Mariana Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13646)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogatu Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13647)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Malesa Łukasz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13648)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hertramph Melanie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13649)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daninfeld Adnana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13650)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Crenganis Oana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13651)*

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Harald Rieger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in chirurgia generale. *(11A13652)*

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Florentina Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13653)*
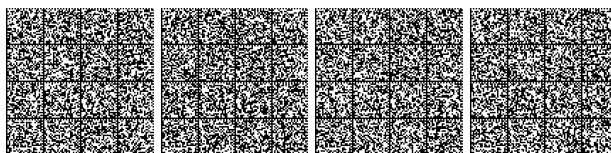
DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bahrim Poenescu Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13654)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reden Sabine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A13655)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Castilla Figueras Maria Auxiliadora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Operatore Sociosanitario. *(11A13656)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ganza Rosaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Operatore Sociosanitario. *(11A13657)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tinteanu Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13658)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgini Enrica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Operatore Sociosanitario. *(11A13659)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Ioana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13660)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarghe Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13661)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrova Svetla Simeonova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13662)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidal Núñez Micaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13663)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Smuktonowicz Beata Arleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13664)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Orlovskaja Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13665)*

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Andreea Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13666)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Actavis» *(11A13561)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Angenerico» *(11A13562)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina DOC Generici» *(11A13563)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Dr. Reddy's» *(11A13564)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Eurogenerici» *(11A13565)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Sandoz» *(11A13566)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Teva Italia» *(11A13567)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Zentiva» *(11A13568)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Mylan» *(11A13569)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Ibigen» *(11A13570)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lattulosio Resolution Chemicals» *(11A13571)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Kabi» *(11A13572)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levact» *(11A13573)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levocetirizina Krka» *(11A13574)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Bluefish» *(11A13575)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Zentiva» *(11A13576)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril e Indapamide EG» *(11A13577)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piextane» *(11A13578)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Arrow» *(11A13579)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Mylan» *(11A13580)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Remifentanil Medea» *(11A13581)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Riluzolo ESP Pharma» *(11A13582)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ropinirolo Krka» *(11A13583)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terbinafina Alter» *(11A13584)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Torastin» *(11A13585)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tovanira» *(11A13586)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Almus» *(11A13587)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan e Idroclorotiazide Ratiopharm» *(11A13588)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan e Idroclorotiazide Sandoz» *(11A13589)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan e Idroclorotiazide Torrent» *(11A13590)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Zentiva» *(11A13591)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsodiur» *(11A13592)*
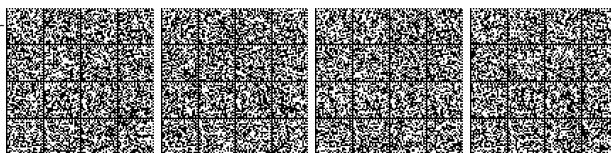
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. **172**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e, in particolare l'articolo 32, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le seguenti parole: «, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PALMA, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concer-

nenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301.
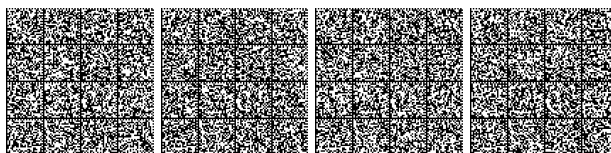
— Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105, come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 32 (*Disposizioni varie*). — 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.

2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.

La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe*, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ)*.

4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana.

Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.

5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, si veda nelle note alle premesse.

11G0213

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3969).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, e n. 3865 del 15 aprile 2010 e le note n. 548 e n. 3180 del 1° settembre 2011 del Presidente della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2011, con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e successive integrazioni e modificazioni, la nota
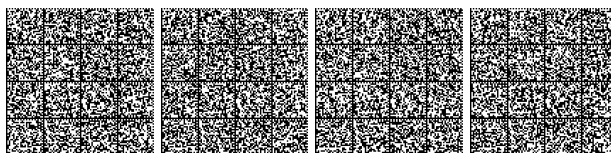
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato prot. 22468 del 22 giugno 2011 e la nota del Commissario delegato prot. AOO-GRT/168523/9.150.40 del 1° luglio 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, la nota del 19 settembre 2011;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento dei contesti emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010, e successive proroghe, il Presidente della Regione siciliana-Commissario delegato per fronteggiare le avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, nonchè la situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della medesima provincia nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 29 luglio 2011 ed integralmente ai successivi articoli 5, 9 e 19, nonché agli articoli 24, 59, 153 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca», è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Al fine di accelerare e semplificare le procedure di risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni dello Stato in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009, il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere ogni azione in rappresentanza delle stesse anche eventualmente sottoscrivendo, in nome e per conto loro, atti di transazione, previo consenso delle Amministrazioni interessate e parere dell'Avvocatura dello Stato. Il Commissario delegato provvede al successivo riparto e trasferimento delle relative risorse alle citate Amministrazioni.».

Art. 3.

1. Al fine di contenere i costi relativi allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina, i Prefetti territorialmente competenti sono autorizzati, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, a concedere le predette imbarcazioni, qualora dissequestrate dalla competente autorità giudiziaria, ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressa richiesta per fini di utilità sociale e che siano in possesso dei necessari requisiti.

2. I soggetti destinatari della concessione di cui al comma 1 provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto interessato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A13711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 luglio 2011.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'articolo 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'articolo 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 ii servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'articolo 1 della legge n. 44 del 2006 per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante «Disposizioni urgenti per adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'articolo 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 dicembre 2010, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 7.746.853 così ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» — programma "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e raziali", sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 658.000; nell'ambito della missione "politiche previdenziali" — programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale — trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile — in data 29 aprile e 3 maggio 2011, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 maggio 2011;

Considerato che, per il corrente anno 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regio e i sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accom-

pagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;
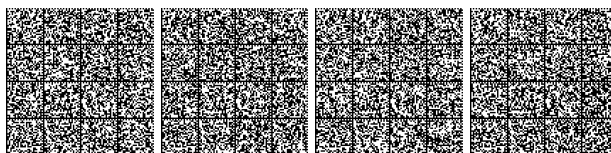
Considerato che la legge n. 44 del 2006 ha cessato di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2007, e che la legge n. 184 del 2009 ha esteso l'efficacia della predetta legge n.44 del 2006 per i soli anni 2008 e 2009;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'articolo 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2011, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato che il numero complessivo di istanze pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ammontano a 1084;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2011, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 443 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.667.448.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2011, pari ad euro 3.079.405, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*; *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio, 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n.288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2011.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2011

Ministeri istituzionali, difesa registro n. 19, foglio n. 196
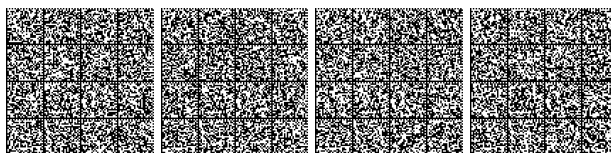
ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2011

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome ....
Nato/a il.................................a ....(Prov............)
Codice fiscale ....
Residente a ....(Prov............)
In via/piazza ....n........................... (CAP.............)
Tel. ....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[1] ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[2] erogata da[3]..., via ....
....CAP ....(città)............ ....,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2011.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- o di avere usufruito per l'anno 2010 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione, da parte di codesto Ufficio 7, di averne titolo;
- o di non aver usufruito nell'anno 2010, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[4] ....

[1] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it;

[2] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;

[3] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ______________, via __________ n. ___ CAP________;

[4] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

11A13824
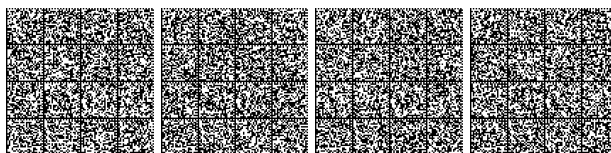
DECRETO 19 settembre 2011.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2011, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", in materia di trattamento economico spettante agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel quale sono dettate disposizioni circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 2010 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2010, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal l° luglio 2011, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2011, pari all'1,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari "Nunziatella" e "Teulié", della scuola navale militare "Francesco Morosini" e della scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2011, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 3,52;

b) allievi del secondo anno: euro 3,86;

c) allievi del terzo anno: euro 4,22.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 8.307,60 per l'anno finanziario 2011 e in euro 16.479,75 per l'anno finanziario 2012, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei sottoindicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 "Difesa e sicurezza del territorio", dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 5.087,60 per l'anno 2011 e euro 10.092,25 per l'anno 2012 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze terrestri", capitolo 4191;

b) quanto a euro 1.919,12 per l'anno 2011 e euro 3.806,95 per l'anno 2012 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze navali", capitolo 4311;

c) quanto a euro 1.300,88 per l'anno 2011 e euro 2.580,55 per l'anno 2012 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze aeree", capitolo 4461.

Roma, 19 settembre 2011

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13826

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 2011.

Modificazione al decreto 21 luglio 2011, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Palotai Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla sig.ra Palotai;

Visto il proprio decreto datato 21 luglio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Altalanos Szocialis Munkas», conseguito in Ungheria dalla sig.ra Palotai Nora, nata il 9 novembre 1980 a Bekescsaba (Ungheria), cittadina ungherese, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Decreta:

Il decreto datato 21 luglio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Altalanos Szocialis Munkas», conseguito in Ungheria dalla sig.ra Palotai Nora, nata il 9 novem-

bre 1980 a Bekescsaba (Ungheria), cittadina ungherese, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al Paese presso il quale il titolo stesso è stato conseguito, la frase: «diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno» è sostituita dalla frase: «diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale ungherese».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 luglio 2011.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13537

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2011.

Attuazione della direttiva 2010/71/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza metofluthrin nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il metofluthrin come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del metofluthrin, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», è il 1° maggio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il metofluthrin, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto che la sostanza attiva metofluthrin non era in commercio alla data del 14 maggio 2000, pertanto non è rientrata nel programma di revisione decennale delle sostanze attive stabilite dal Regolamento 1451/2007/CE;

Considerato, pertanto, che la sostanza attiva metofluthrin non risulta iscritta nell'allegato I del Regolamento 1451/2007/CE, e va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualità di biocida;

Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, aventi come sostanza attiva il metofluthrin;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza metofluthrin nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. come modificato dalla direttiva 2010/71/UE della Commissione del 4 novembre 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza metofluthrin è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo metofluthrin come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 181
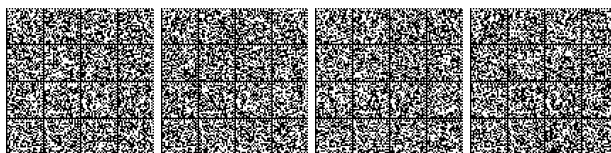
ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza metofluthrin è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«36	Metofluthrin	Isomero RTZ: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciclopropancarbossilato Numero CE: n.p. Numero CAS: 240494-71-7 Somma di tutti gli isomeri: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarbossilato Numero CE: n.p. Numero CAS: 240494-70-6	Il principio attivo è conforme ad entrambe le purezze minime seguenti: Isomero RTZ 754 g/kg Somma di tutti gli isomeri 930 g/kg	1° maggio 2011	Non pertinente	30 aprile 2021	18	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A13373

DECRETO 21 luglio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/50/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, recante l'ammissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza dazomet nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/50/UE della Commissione, del 10 agosto 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del dazomet, per il tipo di prodotto 8, «Preservanti del legno», è il 1° agosto 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il dazomet, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/50/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il dazomet è il 31 luglio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 luglio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti dazomet già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 luglio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 luglio 2012;

Considerato che, dopo il 31 luglio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il dazomet rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il dazomet, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti dazomet impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza dazomet nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/50/UE della Commissione del 10 agosto 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza dazomet è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° agosto 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo dazomet come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti dazomet come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 luglio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 luglio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida,

che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 luglio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 luglio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti come unico principio attivo il dazomet impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo dazomet, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 luglio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 gennaio 2013 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 luglio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 luglio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari. delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 21

ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza dazomet è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«34	Dazomet	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione Numero CE: 208-576-7 Numero CAS: 533-74-4	960 g/kg	1° agosto 2012	31 luglio 2014	31 luglio 2022	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'UE. In particolare, gli Stati membri devono eventualmente valutare ogni altro uso diverso da quello professionale all'aperto per il trattamento curativo di pali in legno mediante l'inserimento di granuli. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A13372
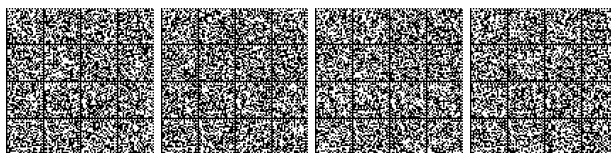
DECRETO 12 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Plinto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell' 11 giugno 2009 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PLINTO contenente la sostanza attiva esfenvalerate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 aprile 2011 prot.13823 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2011 da cui risulta che l' Impresa in indirizzo ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto PLINTO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva esfenvalerate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PLINTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 – 0,500 – 1 – 5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa:

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, e 46988 Paterna (Valencia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14750.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PLINTO

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE - CONCENTRATO EMULSIONABILE

PLINTO Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
ESFENVALERATE puro g. 2,8 (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100
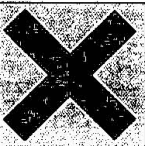
Partita n°
Contenuto: **litri 0,250-0,500 - 1 – 5**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da Agrimix Srl -
Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma – Tel. 065296221

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è tossico per le api. Non trattare in fioritura. È buona norma avvisare gli apicoltori locali 48 ore prima del trattamento. Per pomodori in serra si raccomanda di non usare api o bombi nel momento del trattamento e per almeno un giorno dopo il trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia. sintomatica e di rianimazione.
N.B. - I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto e ingestione nei confronti di numerosi fitofagi.

La modalità d'azione richiede una uniforme bagnatura delle parti delle piante da proteggere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega, secondo le dosi e le modalità indicate, per la protezione di:

COLTURA	FITOFAGO	DOSE in ml/ha
VITE	Tignoletta (*Lobesia botrana*) Tortrice (*Sparganothis spp.*)	0,4-0,6 massimo 2 trattamenti
POMODORO in pieno campo e in serra	Larve di Nottue (*Heliothis armigera, Autographa gamma*)	0,4-0,6 massimo 2 trattamenti

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 5-10 ettolitri di acqua per ettaro su vite e 8-12 su pomodoro. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegabili contro altri litofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Comunque, dato che non tutte le possibili combinazioni possono essere esaminate, è consigliabile verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE; 3 GIORNI PER IL POMODORO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12-08-2011

11A13680

DECRETO 12 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Antimuschio concentrato professional».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 agosto 2009 dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL contenente la sostanza attiva acido pelargonico, uguale al prodotto di riferimento denominato Finalsan erbicida professional registrato al n. 12461 con Decreto direttoriale in data 18 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Finalsan erbicida professional registrato al n. 12461;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 – 250 – 500; L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

W. Neudorff GmbH KG – D-21337 Luneburg, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14850.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe – Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	g. 18,8 (=186,7 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Contenuto: **100-250-500 ml 1–5–20 L**

Partita n.

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. DEL

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Distribuito da:
ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI)
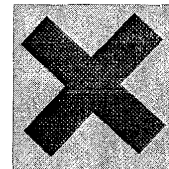
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
Usare occhiali protettivi, guanti e stivali impermeabili durante l'uso del prodotto.

CARATTERISTICHE

ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base della sostanza attiva Acido Pelargonico.
È efficace contro un ampio spettro di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, muschi ed alghe.
L'azione di ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in attiva crescita.
ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL non ha effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento.
L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in viali alberati, sentieri, parchi e giardini pubblici, bordi stradali, aree industriali, aree ed opere civili impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 8 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole) impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- Non usare ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in viali alberati, sentieri, parchi e giardini pubblici, aree industriali, aree ed opere civili impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL può essere impiegato anche per il controllo di alghe e muschi in tappeti erbosi e prati in genere. Impiegare il prodotto alla dose di 17 ml/litro d'acqua (pari a 85 ml di prodotto in 5 litri d'acqua), distribuendo con un innaffiatoio 1 litro di soluzione ottenuta per ogni metro quadro di superficie da trattare. Intervenire durante il periodo vegetativo. Effettuare esclusivamente trattamenti localizzati nelle zone dove lo sviluppo di alghe e muschi ha danneggiato il prato in modo sostanziale.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10-15°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL esplichi appieno la sua efficacia.

Le eventuali macchie biancastre che potrebbero formarsi su lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento, contigui all'area trattata, vengono completamente e prontamente eliminate dalla pioggia o da un lavaggio con acqua. In presenza di pavimentazioni in materiale diverso effettuare piccoli saggi preliminari (in parti poco visibili) prima dell'utilizzo del prodotto; non impiegare il prodotto in prossimità di pavimentazioni in resina artificiale.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

1 2 SET. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ANTIMUSCHIO CONCENTRATO PROFESSIONAL

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe

Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

Acido Pelargonico puro	**g. 18,8 (=186,7 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ..... DEL ......

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal (Germania)

Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da:

ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI)
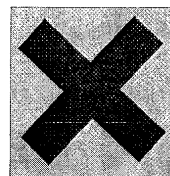
IRRITANTE

Taglia: 100 ml

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12 SET. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A13681
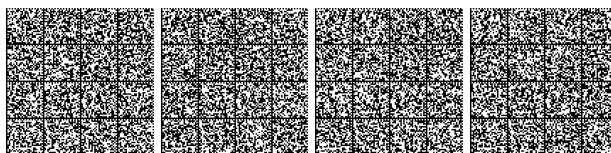
DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Florina Lutai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Florea Florina nata a Rozavlea (Romania) il giorno 3 aprile 1982, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 20/04/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, dalla signora Florea Florina nata a Rozavlea (Romania) il 3 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Florea Florina coniugata Lutai è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12865

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Crismariuc Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Crismariuc Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2005 dalla sig.ra Crismariuc Mihaela, nata a Oteleni (Romania) il 27 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Crismariuc Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12867

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantinescu Valentina Mihaela Steliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Constantinescu Valentina Mihaela Steliana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2001 dalla sig.ra Constantinescu Valentina Mihaela Steliana, nata a Bucarest (Romania) il 23 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Constantinescu Valentina Mihaela Steliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12866

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinca Maria Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dinca Maria Claudia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2007 dalla sig.ra Dinca Maria Claudia, nata a Ramnicu Valcea (Romania) il 13 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dinca Maria Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12977

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier SECCHERBA 360 g/l SL di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Seccherba 360 g/l SL conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Seccherba presentato dall'impresa Industrias Afrasa S.A. che ne ha concesso specifico accesso;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Seccherba 360 g/l SL, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio prot. 27870 in data 25 agosto 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Industrias Afrasa S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro Internazionale da presentarsi entro dodici mesi da tale nota;

Vista la nota con le quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo Seccherba 360 g/l SL conforme all'All. III;

Visto i versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva glifosate ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Seccherba 360 g/l SL di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg. ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9380	Seccherba respect	29/09/1997	Agrimix S.rl.	Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento
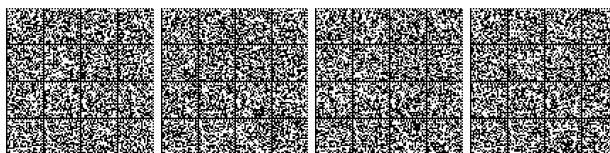
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SECCHERBA RESPECT

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. 9380 del 29/09/1997

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	g. 31,18 (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°.......

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIMIX s.r.l. – Viale Città d'Europa 681 – 00144 Roma / tel. 06-5296221
www.agrimix.com - info@agrimix.com

Stabilimento di produzione e confezionamento : TERRANALISI srl - Via IV Novembre - Renazzo di Cento (Ferrara) / ALKAGRO CHEMICAL TRADING ltd, Tiszavasvari – Ungheria / CALLIOPE, Nogueres, Francia / SCAM SpA, Modena, Italia / DIACHEM spa - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / DIACHEM spa - Albano S.Alessandro (BG) / SUNDAT Pte, Gul Crescent, Singapore / BRABANT CHEMIE , Oosterhout, Olanda / ALTHALLER ITALIA srl – S.Colombano al Lambro (MI) / INDUSTRIAS AFRASA, S.A. C/ Ciudad de Sevilla num. 53, 46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna – Valencia (Espana)
Stabilimento di confezionamento : ISAGRO S.p.A., Aprilia (Latina)

Contenuto: 100-200-250-500 ml, 1-2-5-10-20-25-50 litri

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

CARATTERISTICHE
SECCHERBA RESPECT è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni si ha ingiallimento e arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, noce, olivo.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo, actinidia e nocciolo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo, girasole, cotone, colza, soia, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
aree non destinate alla coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 L/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 L/100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore.
Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e biennali
1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica)

Perenni
4 – 5 L/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico)
5 – 7 L/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Junchus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio)
8 – 10 L/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridum spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica)
10 L/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica)

Arbusti
4 – 6 L/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo)
10 L/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio)

OLIVO: Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo (preparazione delle piazzole) per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima di impiego: 6 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 kg/ha di principio attivo).

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato alla dose stabilita con volumi di 200-500 l/ha di acqua, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (massimo 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Non effettuare più di 2 trattamenti per stagione.
Avvertenze: Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se applicato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.
Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
07 OTT. 2011

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SECCHERBA RESPECT

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. 9380 del 29/09/1997

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	g. 31,18 (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°.......

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIMIX s.r.l. – Viale Città d'Europa 681 – 00144 Roma / tel. 06-5296221
www.agrimix.com - info@agrimix.com

Contenuto: 100 ml

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

07 OTT. 2011

11A13844
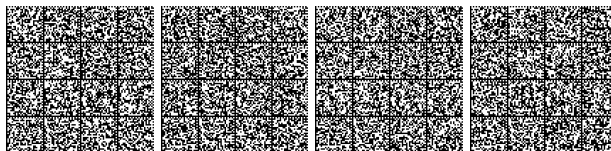
DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propiconazolo, sulla base del dossier ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva propiconazolo;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003 che indica il 31 maggio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Zetaspray», presentato dall'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.»;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE, ottenuta dall' Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base del fascicolo ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propiconazolo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE di allegato III fino al 31 maggio 2014 ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	10852/PPO	Zetaspray	11/04/2001	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	----------------------------
2.	12772/ PPO	Mildspray	09/01/2006	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	----------------------------
3.	12711/ PPO	Propyspray	18/11/2005	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	----------------------------
4.	12894/ PPO	Alfaspray	09/01/2006	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	----------------------------
5.	12712/ PPO	Florspray	18/11/2005	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	----------------------------

ZETASPRAY

Registrazione del Ministero della Salute n. 10852/PPO del 11/04/2001

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Propiconazolo puro	g 0,019 g
Solventi, coformulanti e propellenti q.b. a	g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone, 13 – Bergamo
Tel. 035 328811

Officina di produzione
Tosvar S.r.l – Pozzo d'Adda (MI)

LOTTO n° del

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Frasi di rischio: Estremamente infiammabile.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare.

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

Distribuito da:
ORVITAL Spa – Settimo Milanese (MI)-
ORGANICA S.R.L. – Cesena (FC);
TERRASAN ITALIA SRL – Cesena (FC)

NORME PRECAUZIONALI

Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Informazioni per il medico

PROPICONAZOLO: Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ZETASPRAY

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

CARATTERISTICHE

Fungicida sistemico a largo spettro d'azione indicato per la lotta a molti attacchi fungini delle piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino come oidio, ruggine, septoriosi. E' particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa. Il prodotto agisce per contatto e viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali. E' di lunga persistenza e pertanto può essere utilizzato anche in fase preventiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PROPYSPRAY Registrazione del Ministero della Salute n. 12711/PPO del 18/11/2005

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Propiconazolo puro	g 0,019 g
Solventi, coformulanti e propellenti q.b. a	g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 – Bergamo
Tel. 035 328811

Officina di produzione
Tosvar S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

LOTTO n° del

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Frasi di rischio: Estremamente infiammabile.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare.

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

NORME PRECAUZIONALI
Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Informazioni per il medico
PROPICONAZOLO: Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PROPYSPRAY

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

CARATTERISTICHE
Fungicida sistemico a largo spettro d'azione indicato per la lotta a molti attacchi fungini delle piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino come oidio, ruggine, septoriosi. E' particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa. Il prodotto agisce per contatto e viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali. E' di lunga persistenza e pertanto può essere utilizzato anche in fase preventiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MILDSPRAY

Registrazione del Ministero della Salute n. 12772/PPO del 09/01/2006

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Propiconazolo puro g 0,019

Solventi, coformulanti e propellenti q.b. a g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

Via Falcone, 13 - Bergamo

Tel. 035 328811

Officina di produzione

Tosvar S.r.l – Pozzo d'Adda (MI)

Distribuito da:

GUABER SRL – 40033 CASALECCHIO (BO)

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

LOTTO n° del

Frasi di rischio: Estremamente infiammabile.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare.

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

NORME PRECAUZIONALI

Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Informazioni per il medico

PROPICONAZOLO: Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MILDSPRAY

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

CARATTERISTICHE

Fungicida sistemico a largo spettro d'azione indicato per la lotta a molti attacchi fungini delle piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino come oidio, ruggine, septoriosi. E' particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa. Il prodotto agisce per contatto e viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali. E' di lunga persistenza e pertanto può essere utilizzato anche in fase preventiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FLORSPRAY

Registrazione del Ministero della Salute n.12712/PPO del 18/11/2005

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Propiconazolo puro g 0,019 g

Solventi, coformulanti e propellenti q.b. a g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

Via Falcone 13 – 24126 Bergamo

Tel. 035 328811

Officina di produzione

Tosvar S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

Distribuito da:

Kollant Spa – Vigonovo (VE)

EUROEQUIPE Srl Uninominale

Crespellano (BO)

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

LOTTO n° del

Frasi di rischio: Estremamente infiammabile.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare.

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

NORME PRECAUZIONALI

Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Informazioni per il medico

PROPICONAZOLO: Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

FLORSPRAY

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

CARATTERISTICHE

Fungicida sistemico a largo spettro d'azione indicato per la lotta a molti attacchi fungini delle piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino come oidio, ruggine, septoriosi. E' particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa. Il prodotto agisce per contatto e viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali. E' di lunga persistenza e pertanto può essere utilizzato anche in fase preventiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ALFASPRAY

Registrazione del Ministero della Salute n. 12894/PPO del 09/01/2006

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Propiconazolo puro	g 0,019
Solventi, coformulanti e propellenti q.b. a	g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 – Bergamo
Tel. 035 328811

Officina di produzione
Tosvar S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

LOTTO n° del

Frasi di rischio: Estremamente infiammabile.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta).

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

NORME PRECAUZIONALI
Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Informazioni per il medico
PROPICONAZOLO: Sintomi: lesioni cutanee su base allergica, tosse, broncospasmo, irritazione bronchiale. In casi di ingestione sintomi di gastroenterite, nausea, vomito, diarrea e cefalea, segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ALFASPRAY

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

CARATTERISTICHE
Fungicida sistemico a largo spettro d'azione indicato per la lotta a molti attacchi fungini delle piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino come oidio, ruggine, septoriosi. E' particolarmente efficace nei trattamenti sulla rosa. Il prodotto agisce per contatto e viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali. E' di lunga persistenza e pertanto può essere utilizzato anche in fase preventiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

11A13845

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto».

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento Ordinario n.193 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 195 del 23 agosto 2011;

Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» ed all' approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
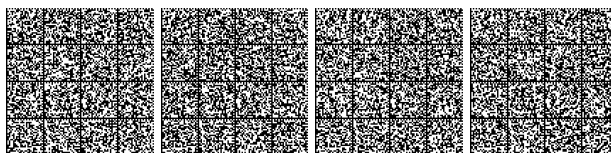
Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto».

Roma, 4 ottobre 2011

Il capo Dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA«TERRA D'OTRANTO».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, anche Spumante;

Rosato, anche Spumante e Frizzante;

Rosso, anche con menzione Riserva;

Chardonnay, anche Frizzante;

Malvasia Bianca, anche Frizzante;

Fiano, anche Frizzante;

Verdeca, anche Frizzante;

Aleatico;

Malvasia Nera;

Primitivo.

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazio-

ne nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.
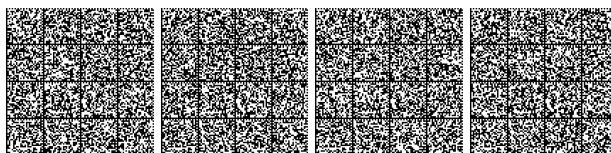
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. È vietata ogni pratica di forzatura. Èconsentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva t /h	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Verdeca	11,0	11,00
Chardonnay	11,0	11,00
Malvasia Bianca	11,0	11,00
Fiano	11,0	11,00
Aleatico	9,0	14,00
Malvasia Nera	11,0	12,00
Primitivo	9,0	13,50
Bianco	11,0	11,00
Rosato	11,0	11,50
Rosso	11,0	11,50

Nella produzione della tipologia Primitivo è consentito l'uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli). Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle "femminelle" (racemi).

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, siano unicamente destinate alla produzione del tipo Spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 % vol.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, con specificazione di vitigno previsti all'Art. 1, siano unicamente destinate alla produzione delle tipologie Frizzante e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol..

La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per le tipologie Rosso, Bianco e con indicazione di vitigno.

Per la tipologia Rosato non si deve superare il limite del 50% e il vino residuo sino alla resa massima del 75% non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", ma potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Oltre il 75%, per tutte le tipologie, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto che potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Terra d'Otranto" Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

I vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" non possono essere immessi al consumo anteriormente alle seguenti date: Primitivo 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve, per tutte le altre tipologie 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite quanto innanzi ad esclusione delle tipologie Aleatico e Primitivo.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto"Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terra d'Otranto" Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini

odore: caratteristico, delicato, fruttato se giovane

sapore: fresco e armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/l

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato anche Frizzante:

colore: rosato più o meno intenso

odore: delicato, fruttato

sapore: pieno,armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 12,50%

acidità totale minima: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 22 g/l

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Rosso, anche Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con l'invecchiamento

odore: intenso

sapore: pieno, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%

acidità totale minima: 5 g/

estratto non riduttore minimo: 22 g/l

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Chardonnay anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso

odore: intenso e caratteristico

sapore: gradevole e fruttato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/l

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Fiano anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini

odore: delicato floreale

sapore: fresco e armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Verdeca anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso

odore: intenso e caratteristico

sapore: armonico e delicato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.

acidità totale minima.: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Malvasia Bianca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino intenso
odore: gradevole e intenso
sapore: sapido, aromatico e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato, con note di lievito
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Malvasia Nera:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato
con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico
sapore: pieno, asciutto, armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non ridutore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento
odore: caratteristico, ampio e complesso
sapore: armonico, caldo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 18 g/l.

"Terra d'Otranto" Aleatico:
colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente
al granato con l'invecchiamento.
odore: caratteristico, delicato, ampio e complesso
sapore: pieno, vellutato e moderatamente dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13 svolti
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'Art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Art. 1.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Art. 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" nelle tipologie "Rosato", "Chardonnay", "Malvasia Bianca", "Fiano", "Verdeca" è altresì consentita la menzione tradizionale "vivace".

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'Art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da lt. 0,250 a lt. 15, ad esclusione di dame e damigiane.

I sistemi di chiusura consentiti, che devono corrispondere ai requisiti della normativa vigente sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca per i vini tranquilli e frizzanti

tappo in polimero sintetico raso bocca per i vini tranquilli

tappo in sughero con gabbietta per la tipologia spumante

tappo a vite, sulle bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, per le tipologie di vini bianco, rosato e rosso e con le varie specificazioni del nome di vitigno, ad eccezione per la tipologia "Terra d'Otranto" Primitivo per la quale è consentito l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per le capacità di 0,250 litri.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRA D'OTRANTO BIANCO	B440	X	888	1	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO BIANCO SPUMANTE	B440	X	888	1	X	X	B	0	X
TERRA D'OTRANTO BIANCO SPUMANTE EXTRA BRUT	B440	X	888	1	X	X	B	0	F
TERRA D'OTRANTO BIANCO SPUMANTE BRUT	B440	X	888	1	X	X	B	0	G
TERRA D'OTRANTO BIANCO SPUMANTE EXTRA DRY	B440	X	888	1	X	X	B	0	H
TERRA D'OTRANTO ROSSO	B440	X	999	2	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO ROSSO RISERVA	B440	X	999	2	A	X	A	1	X
TERRA D'OTRANTO ROSATO	B440	X	999	3	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO ROSATO FRIZZANTE	B440	X	999	3	X	X	C	0	X
TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE	B440	X	999	3	X	X	B	0	X
TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE EXTRA BRUT	B440	X	999	3	X	X	B	0	F
TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE BRUT	B440	X	999	3	X	X	B	0	G
TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE EXTRA DRY	B440	X	999	3	X	X	B	0	H
TERRA D'OTRANTO ROSATO VIVACE	B440	X	999	3	Q	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO ALEATICO	B440	X	009	2	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO CHARDONNAY	B440	X	298	1	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO CHARDONNAY FRIZZANTE	B440	X	298	1	X	X	C	0	X
TERRA D'OTRANTO CHARDONNAY VIVACE	B440	X	298	1	Q	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO FIANO	B440	X	081	1	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO FIANO FRIZZANTE	B440	X	081	1	X	X	C	0	X
TERRA D'OTRANTO FIANO VIVACE	B440	X	081	1	Q	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO MALVASIA BIANCA	B440	X	MAB	1	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	B440	X	MAB	1	X	X	C	0	X
TERRA D'OTRANTO MALVASIA BIANCA VIVACE	B440	X	MAB	1	Q	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO MALVASIA NERA	B440	X	MAN	2	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO PRIMITIVO	B440	X	199	2	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO VERDECA	B440	X	252	1	X	X	A	0	X
TERRA D'OTRANTO VERDECA FRIZZANTE	B440	X	252	1	X	X	C	0	X
TERRA D'OTRANTO VERDECA VIVACE	B440	X	252	1	Q	X	A	0	X

11A13273
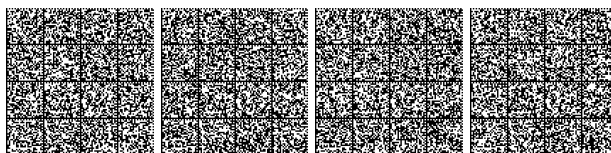
DECRETO 4 ottobre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art.73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della Legge 7 luglio 2009 n.88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC "Castel del Monte" per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte";

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n.195 del 23 agosto 2011- supplemento ordinario – n. 193;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 – 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art.2 comma 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino della DOC "Castel del Monte", di cui al disciplinare approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art.1, comma 1, la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente preVisto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
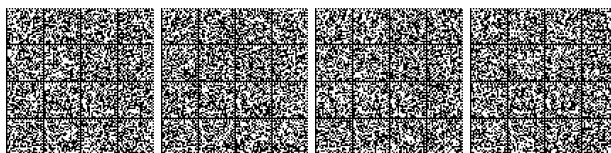
3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CASTEL DEL MONTE"

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Castel del Monte": Bianco, anche Frizzante e Spumante;

"Castel del Monte": Rosso, anche Novello;

"Castel del Monte": Rosato, anche Frizzante e Spumante;

"Castel del Monte": Bombino Bianco, anche Frizzante e Spumante;

"Castel del Monte": Chardonnay, anche Frizzante;

"Castel del Monte": Sauvignon, anche Frizzante;

"Castel del Monte": Nero di Troia;

"Castel del Monte": Cabernet, anche Riserva;

"Castel del Monte": Aglianico, anche Riserva;

"Castel del Monte": Aglianico Rosato, anche Frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Castel del Monte": Bianco, anche Frizzante e Spumante: Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%; Chardonnay fino al 100%; Bombino bianco fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011;

"Castel del Monte" Rosso, anche Novello: Nero di Troia fino al 100%; Aglianico fino al 100%; Montepulciano fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35% anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati;

"Castel del Monte" Rosato, anche Frizzante e Spumante: Bombino Nero fino al 100%; Aglianico fino al 100; Nero di Troia fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35% anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati.

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", con le seguenti specificazioni:

Bombino Bianco, anche Frizzante e Spumante;

Chardonnay, anche Frizzante;

Sauvignon, anche Frizzante;

Nero di Troia;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon) , anche Riserva

Aglianico, anche Riserva;

Aglianico Rosato, anche Frizzante;

devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10% anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona è così delimitata: dal punto di partenza dell'antico ponte romano sul fiume Ofanto, si segue ad est, il deflusso del fiume che segna confine con la provincia di Foggia, fino ad arrivare ai confini comunali di Canosa e Barletta; si prosegue in direzione sud, sempre lungo la linea di confine fino a raggiungere il punto d'incontro dei confini comunali di Andria e Canosa di Puglia (q.234). Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex s.s. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231,232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente 162 la strada provinciale 231 (ex s.s. n. 98 Andriese-Coratina) che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, si raggiunge la località denominata Coppe di Maltempo; tagliando in direzione nord si raggiunge la masseria Battaglini e la s.s 93 Appulo Lucano, percorrendola in direzione Canosa si giunge al torrente Locone che si immette nel fiume Ofanto, segnando nuovamente il confine con la provincia di Foggia, seguendo la direzione di scorrimento delle acque si giunge all'antico Ponte Romano, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata qualsiasi pratica di forzatura. Tuttavia consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" di colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 14; per i vini "Castel del Monte" di colore rosso, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 13.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta delle viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
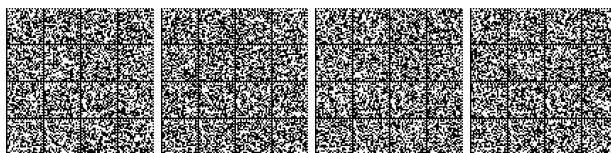
Le uve destinate alla vinificazione dei vini “Castel del Monte”: Bianco; Rosato; Bombino Bianco; Chardonnay; Sauvignon; Aglianico Rosato, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;

Le uve destinate alla vinificazione dei vini “Castel del Monte”: Rosso; Nero di Troia; Aglianico; Cabernet, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini “Castel del Monte” Aglianico e “Castel del Monte” Cabernet aventi diritto alla menzione “Riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Le uve unicamente destinate alla produzione dei vini delle tipologie “Spumante” di cui all’art. 1, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e anche nei comuni di Barletta e Canosa.

L’elaborazione dei vini Spumanti e Frizzanti deve avvenire nell’ambito della Regione Puglia.

La produzione dei vini Spumanti può essere ottenuta con la rifermentazione del vino base o per fermentazione dei mosti; la presa di spuma potrà essere ottenuta in autoclave o in bottiglia.

La resa massima delle uve in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini “Castel del Monte” Aglianico e “Castel del Monte” Cabernet aventi diritto alla menzione “Riserva” debbono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia.

È consentito per i vini “Castel del Monte” bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipienti di legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Castel del Monte” Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

“Castel del Monte” Bianco Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Castel del Monte” Bianco Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l.

“Castel del Monte” Rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

odore: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

“Castel del Monte” Rosso Novello:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;

“Castel del Monte” Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

“Castel del Monte” Rosato Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Castel del Monte” Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l;

“Castel del Monte” Bombino Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

“Castel del Monte” Bombino Bianco Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Bombino Bianco Spumante:
spuma fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l.
"Castel del Monte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Chardonnay Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Sauvignon Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Nero di Troia:
colore: rosso da rubino granato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Cabernet:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Cabernet Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico anche Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fragrante, di buona intensità;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", ad esclusione delle tipologie Frizzante e Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente Art. 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" possono essere confezionati, ai sensi della normativa vigente, in contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CASTEL DEL MONTE BIANCO	B087	X	888	1	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE BIANCO FRIZZANTE	B087	X	888	1	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE BIANCO SPUMANTE	B087	X	888	1	X	X	B	0	X
CASTEL DEL MONTE ROSSO	B087	X	999	2	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE NOVELLO	B087	X	999	2	C	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE ROSATO	B087	X	999	3	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE ROSATO FRIZZANTE	B087	X	999	3	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE ROSATO SPUMANTE	B087	X	999	3	X	X	B	0	X
CASTEL DEL MONTE AGLIANICO	B087	X	002	2	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE AGLIANICO RISERVA	B087	X	002	2	A	X	A	1	X
CASTEL DEL MONTE AGLIANICO ROSATO	B087	X	002	3	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE AGLIANICO ROSATO FRIZZANTE	B087	X	002	3	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE BOMBINO BIANCO	B087	X	032	1	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	B087	X	032	1	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE BOMBINO BIANCO SPUMANTE	B087	X	032	1	X	X	B	0	X
CASTEL DEL MONTE CABERNET	B087	X	CAB	2	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE CABERNET RISERVA	B087	X	CAB	2	A	X	A	1	X
CASTEL DEL MONTE CHARDONNAY	B087	X	298	1	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE CHARDONNAY FRIZZANTE	B087	X	298	1	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE SAUVIGNON	B087	X	221	1	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE SAUVIGNON FRIZZANTE	B087	X	221	1	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA	B087	X	247	2	X	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA	B087	X	999	2	A	X	A	1	X
CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO	B087	X	033	2	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE PINOT BIANCO	B087	X	193	1	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE PINOT BIANCO FRIZZANTE	B087	X	193	1	X	X	C	0	X
CASTEL DEL MONTE PINOT NERO	B087	X	195	2	X	X	A	0	X
CASTEL DEL MONTE UVA DI TROIA RISERVA	B087	X	247	2	A	X	A	1	X

ALLEGATO *1*

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CASTEL DEL MONTE"

1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,
8) Zecchiniello, Agro di Corato
9) Piano Mangieri, Agro di Corato
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato
14) Pezza Regina, Agro di Corato
15) San Giuseppe, Agro di Corato
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato
19) La Murgetta, Agro di Corato
20) La Cacchiola, Agro di Corato
21) Monte Castigliola, Agro di Corato
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.

11A13274

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2011.

Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuta la necessità di modificare, per sopraggiunte considerazioni di natura tecnica, il calendario definito con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla scadenza prevista per l'Area tecnica 11 Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Vista l'intesa raggiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 5 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del calendario

1. In considerazione di elementi di natura tecnica in ragione dei quali risulta necessario — al fine di evitare interferenze e disagi da parte della popolazione interessata — posticipare al primo semestre 2012 il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'Area tecnica 11 Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia), la tabella 2 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni citato in premessa, è sostituita dalla tabella 2 di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 settembre 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 8
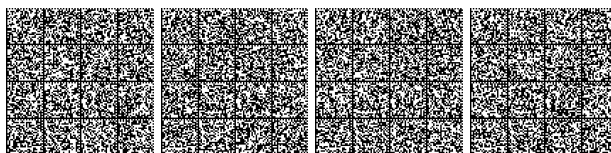
ALLEGATO 2

TABELLA 2		
2008	**II sem**	Area 16 Sardegna
2009	**II sem**	Area 2 Valle d'Aosta Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige Area 12 Lazio Area 13 Campania
2010	**II sem**	Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (*incluse le province di Parma e Piacenza)* Area 5 Emilia Romagna * Area 6 Veneto (*incluse le province di Mantova e Pordenone)** Area 7 Friuli Venezia Giulia
2011	**II sem**	Area 8 Liguria Area 9 Toscana e Umbria (*incluse le province di La Spezia e Viterbo)* Area 10 Marche
2012	**I sem**	Area 11 Abruzzo e Molise (*inclusa la provincia di Foggia)* Area 14 Basilicata e Puglia (*incluse le province di Cosenza e Crotone)* Area 15 Sicilia e Calabria

*gli switch off delle aree 5 e 6 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto
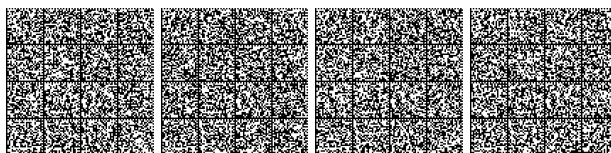
11A13812

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.I.A.S. Società cooperativa», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 23/12/2010 e dei successivi accertamenti in data 26/01/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società S.I.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Cosenza (codice fiscale 02592830786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Antonio CRUSCO, nato a Grisolia (CS) il 28/05/1947 domiciliato in Rende (CS), IV Traversa Kennedy, n. 24/F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13682

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Rita - società cooperativa a responsabilità limitata», in Candidoni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) in data 18 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «S. Rita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Candidoni (Reggio Calabria) (codice fiscale 02100100805) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Marco Facciolla, nato a Cosenza il 9 novembre 1973, ivi domiciliato in via E. De Nicola n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13683

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecotransit società cooperativa», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata revisione in data 2 dicembre 2010 del quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecotransit società cooperativa», con sede in Caserta (codice fiscale 02592990614) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Gabriele Mundo, nato a Napoli il 24 novembre 1971, ivi domiciliato in via Francesco De Mura n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Topotecan Teva» (topotecan). (Determinazione/C 2645/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Topotecan Teva» (topotecan) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/552/001 «1 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 1 flaconcino da 1 ml;

EU/1/09/552/002 «1 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 5 flaconcini da 1 ml;

EU/1/09/552/003 «4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» -1 flaconcino da 4 ml;

EU/1/09/552/004 «4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 5 flaconcini da 4 ml.

Titolare A.LC.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TOPOTECAN TEVA (topotecan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«1 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 040330019/E (in base 10) 16GST3 (in base 32);

«1 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 5 flaconcini da 1 ml - A.I.C. n. 040330021/E (in base 10) 16GST5 (in base 32);

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 1 flaconcino da 4 ml - A.I.C. n. 040330033/E (in base 10) 16GSTK (in base 32);

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 5 flaconcini da 4 ml - A.I.C. n. 040330045/E (in base 10) 16GSTX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

«Topotecan» in monoterapia è indicato nel trattamento di:

pazienti affetti da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie;

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea;

«Topotecan» in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento prolungato per giustificare il trattamento con tale associazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Topotecan Teva» (topotecan) è classificata come segue:

confezione: «4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 5 flaconcini da 4 ml - A.I.C. n. 040330045/E (in base 10) 16GSTX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 847,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1398,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Topotecan Teva» (topotecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà

industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13421

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Topotecan Hospira» (topotecan). (Determinazione/C 2644/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Topotecan Hospira» (topotecan) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 giugno 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/633/001 «4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino;

EU/1/10/633/002 «4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 5 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Hospira UK LTD - Queensway - Royal Leamington Spa - Warwickshire CV31 3RW (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TOPOTECAN HOSPIRA (topotecan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040327013/E (in base 10) 16GPV5 (in base 32);

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 5 flaconcini - A.I.C. n. 040327025/E (in base 10) 16GPVK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Topotecan» in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea. «Topotecan» in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Topotecan Hospira» (topotecan) è classificata come segue.

Confezioni:

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040327013/E (in base 10) 16GPV5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 169,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 279,66;

«4 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml» 5 flaconcini - A.I.C. n. 040327025/E (in base 10) 16GPVK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 847,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1398,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Topotecan Hospira» (topotecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13422

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Topotecan Actavis» (topotecan). (Determinazione/C 2643/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Topotecan Actavis (topotecan) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 24 luglio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/633/001 "1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)I" 1 flaconcino;

EU/1/10/633/002 "4 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)I" 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale» - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale» - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale TOPOTECAN ACTAVIS (topotecan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: "1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)" 1 flaconcino - AIC n. 039395013/E (in base 10) 15L7Q5 (in base 32);

Confezione: "4 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)" 1 flaconcino - AIC n. 039395025/E (in base 10) 15L7QK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (CPPC) recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea. Topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione.

Art. 2.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale Topotecan Actavis (topotecan) è classificata come segue:

Confezione: "4 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)" 1 flaconcino - AIC n. 039395025/E (in base 10) 15L7QK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 169,45;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 279,66;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Topotecan Actavis (topotecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13424

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Sycrest» (asenapina). (Determinazione/C 2642/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Sycrest (asenapina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 1° settembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/640/001 "5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)" 20 compresse;

EU/1/10/640/002 "5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)" 60 compresse;

EU/1/10/640/003 "5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)" 100 compresse;

EU/1/10/640/004 "10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister,(ALU/ALU)" 20 compresse;

EU/1/10/640/005 "10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)" 60 compresse;

EU/1/10/640/006 "10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)" 100 compresse.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Rappresentante locale del titolare A.I.C: Lundbeck Italia S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale» - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale Sycrest (asenapina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: “5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 20 compresse - AIC n. 040761013/E (in base 10) 16VXPP (in base 32);

Confezione: “5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 60 compresse - AIC n. 040761025/E (in base 10) 16VXQ1 (in base 32);

Confezione: “5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 100 compresse - AIC n. 040761037/E (in base 10) 16VXQF (in base 32);

Confezione: “10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 20 compresse - AIC n. 040761049/E (in base 10) 16VXQT (in base 32);

Confezione: “10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 60 compresse - AIC n. 040761052/E (in base 10) 16VXQW (in base 32);

Confezione: “10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 100 compresse - AIC n. 040761064/E (in base 10) 16VXR8 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Asenapina (Sycrest) è indicato nel trattamento di episodi maniacali da moderati a severi associati a disturbo bipolare di tipo I negli adulti.

Art. 2.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale Sycrest (asenapina) è classificata come segue:

Confezione: “5 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 60 compresse - AIC n. 040761025/E (in base 10) 16VXQ1 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 96,00 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 158,44;

Confezione: “10 mg - compressa sublinguale - uso orale - blister (ALU/ALU)” 60 compresse - AIC n. 040761052/E (in base 10) 16VXQW (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 96,00 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 158,44 - Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa: € 12 milioni Ex Factory per i 24 mesi del contratto.

Art. 3.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sycrest (asenapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13425

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Leflunomide Winthrop» (leflunomide). (Determinazione/C 2641/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Leflunomide Winthrop (leflunomide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione dell’8 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/604/001 “10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)” 30 compresse;

EU/1/09/604/002 “10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)” 100 compresse

EU/1/09/604/003 “10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)” 30 compresse

EU/1/09/604/004 “10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)” 100 compresse

EU/1/09/604/005 “20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)” 30 compresse

EU/1/09/604/006 “20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)” 50 compresse

EU/1/09/604/007 “20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)” 100 compresse

EU/1/09/604/008 “20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)” 30 compresse

EU/1/09/604/009 “20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)” 100 compresse

EU/1/09/604/010 “100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)” 3 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis Deutschland GMBH Frankfurt am Main (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale» n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, «Serie Generale» - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale LEFLUNOMIDE WINTHROP (leflunomide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione "10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 30 compresse - AIC n. 041079017/E (in base 10) 175N79 (in base 32);

Confezione "10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 100 compresse - AIC n. 041079029/E (in base 10) 175N7P (in base 32);

Confezione: "10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 30 compresse AIC n. 041079031/E (in base 10) 175N7R (in base 32);

Confezione "10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 100 compresse - AIC n. 041079043/E (in base 10) 175N83 (in base 32);

Confezione "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 30 compresse - AIC n. 041079056/E (in base 10) 175N8J (in base 32);

Confezione "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 50 compresse - AIC n. 041079068/E (in base 10) 175N8W (in base 32);

Confezione "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 100 compresse - AIC n. 041079070/E (in base 10) 175N8Y (in base 32);

Confezione "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 30 compresse - AIC N. 041079082/E (in base 10) 175N9B (in base 32);

Confezione "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 100 compresse - AIC n. 041079094/E (in base 10) 175N9Q (in base 32);

Confezione "100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 3 compresse - AIC n. 041079106/E (in base 10) 175NB2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: la leflunomide è indicata nel trattamento di pazienti adulti affetti da:

artrite reumatoide attiva, come farmaco antireumatico in grado di modificare il decorso della malattia (DMARD - Disease-Modifying Antirheumatic Drug);

artrite psoriasica attiva.

Un recente o concomitante trattamento con Dmard epatotossici o ematotossici (ad esempio metotrexato) può portare ad un aumentato rischio di reazioni avverse gravi; quindi, prima di iniziare una terapia con leflunomide si deve fare un'attenta valutazione in termini di rischio/beneficio.

Inoltre, il passaggio da leflunomide ad altri Dmard senza seguire la procedura di washout può anche aumentare il rischio di reazioni avverse gravi anche per un lungo periodo dopo tale passaggio.

Art. 2.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale Leflunomide Winthrop (leflunomide) è classificata come segue:

Confezione: "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)" 30 compresse - AIC n. 041079056/E (in base 10) 175N8J (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 33,16 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 62,20;

Confezione: "20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 30 compresse - AIC n. 041079082/E (in base 10) 175N9B (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 33,16 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 62,20;

Confezione: "100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)" 3 compresse - AIC n. 041079106/E (in base 10) 175NB2 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 13,44 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 25,21.

Art. 3.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Leflunomide Winthrop (leflunomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

(tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13426

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Hizentra» (immunoglobulina umana). (Determinazione/C 2640/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale HIZENTRA (immunoglobulina umana) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 14/04/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/687/001 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 1 flaconcino;

EU/1/11/687/002 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 10 flaconcini;

EU/1/11/687/003 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 20 flaconcini;

EU/1/11/687/004 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 1 flaconcino;

EU/1/11/687/005 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 10 flaconcini;

EU/1/11/687/006 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 20 flaconcini;

EU/1/11/687/007 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 1 flaconcino;

EU/1/11/687/008 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 10 flaconcini;

EU/1/11/687/009 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 20 flaconcini;

EU/1/11/687/010 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 1 flaconcino;

EU/1/11/687/011 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 10 flaconcini;

EU/1/11/687/012 "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 20 flaconcini.

Titolare A.I.C.: CSL BEHRING GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale HIZENTRA (immunoglobulina umana) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157013/E (in base 10) 1780DP (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157025/E (in base 10) 1780F1 (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157037/E (in base 10) 1780FF (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157049/E (in base 10) 1780FT (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157052/E (in base 10) 1780FW (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157064/E (in base 10) 1780G8 (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157076/E (in base 10) 1780GN (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157088/E (in base 10) 1780H0 (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157090/E (in base 10) 1780H2 (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157102/E (in base 10) 1780HG (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157114/E (in base 10) 1780HU (in base 32);

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157126/E (in base 10) 1780J6 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Terapia sostitutiva in adulti e bambini in caso di sindromi da immunodeficienza primaria, quali:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita

immunodeficienza comune variabile

immunodeficienza combinata grave

deficit delle sottoclassi di IgG con infezioni ricorrenti.

Terapia sostitutiva in caso di mieloma o leucemia linfatica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria grave con infezioni ricorrenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HIZENTRA (immunoglobulina umana) è classificata come segue:

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 1 flaconcino - AIC n.041157013/E (in base 10) 1780DP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 50,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 83,18;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157025/E (in base 10) 1780F1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 504,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 831,81;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 5 ml" 20 flaconcini - AIC n.041157037/E (in base 10) 1780FF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1008,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1663,62;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157049/E (in base 10) 1780FT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 100,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166,36;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157052/E (in base 10) 1780FW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1008,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1663,62;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 10 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157064/E (in base 10) 1780G8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2016,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3327,23;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157076/E (in base 10) 1780GN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 151,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 249,54;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157088/E (in base 10) 1780H0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1512,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2495,42;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 15 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157090/E (in base 10) 1780H2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3024,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4990,85;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 1 flaconcino - AIC n. 041157102/E (in base 10) 1780HG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 201,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,72;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 10 flaconcini - AIC n. 041157114/E (in base 10) 1780HU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2016,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3327,23;

Confezione: "200 mg/ml – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo –flaconcino (vetro) – 20 ml" 20 flaconcini - AIC n. 041157126/E (in base 10) 1780J6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4032,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6654,41;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HIZENTRA (immunoglobulina umana) è la seguente:

Per le confezioni da 20 flaconcini da 10 ml, 15 ml, 20 ml: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Per le confezioni da 1 flaconcino, 10 flaconcini da 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista malattie infettive (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13427

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Flebogamma Dif» (immunoglobulina umana). (Determinazione/C 2639/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale FLEBOGAMMA DIF (immunoglobulina umana), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/404/006 «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml» 1 flacone;

EU/1/07/404/007 «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» 1 flacone;

EU/1/07/404/008 «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale FLEBOGAMMA DIF (immunoglobulina umana) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione:

«100 mg/m1- soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267066/E (in base 10)16DV9U (in base 32);

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267078/E (in base 10)16DVB6 (in base 32);

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267080/E (in base 10)16DVB8 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) per:

sindromi da immunodeficienza primaria con alterata produzione di anticorpi;

ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica nei quali la profilassi antibiotica ha fallito;

ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con fase plateau di mieloma multiplo, nei quali l'immunizzazione pneumococcica ha fallito;

ipogammaglobulinemia in pazienti post-trapianto di cellule staminali ematopoietiche allogeniche (HSCT);

terapia sostitutiva in bambini e adolescenti (0-18 anni) per: AIDS congenito con infezioni batteriche ricorrenti;

immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) per:

Porpora Trombocitopenica Idiopatica (ITP), in pazienti ad alto rischio di emorragia o prima di un intervento chirurgico per correggere la conta piastrinica;

sindrome di Guillain Barré;

malattia di Kawasaki.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale FLEBOGAMMA DIF (immunoglobulina umana) è classificata come segue.

Confezione:

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267066/E (in base 10)16DV9U (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 252,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 415,90;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267078/E (in base 10)16DVB6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 504,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 831,80;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml» 1 flacone;

A.I.C. n. 040267080/E (in base 10)16DVB8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.008,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.663,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLEBOGAMMA DIF (immunoglobulina umana) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13428
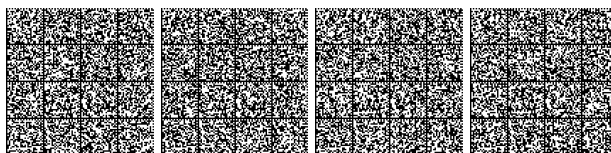
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 ottobre 2011, n. **29**.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2011, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato

Alle Amministrazioni autonome dello Stato

All' Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro

All'Agenzia interregionale per il fiume Po

Alla Corte dei conti

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Agli Uffici territoriali del Governo

Al Dipartimento delle finanze

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia del demanio

All'Agenzia del territorio

All'Agenzia delle dogane

All'Equitalia S.p.A.

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

Alle Poste italiane S.p.A.

e, per conoscenza*:*

Alla Corte dei conti -Sezioni riunite in sede di controllo

Ai Commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

Alle Ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

All'Associazione bancaria italiana

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.

A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attività per l'esercizio 2011, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'allegato I nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonché del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

«Entrate»:

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresì che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2011, gli uffici riscontranti (R.T.S., U.C.B. e U.C.R.) continueranno ad avvalersi delle funzionalità S.I.E. - «Sistema informativo entrate», accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

«Spese»:

Ai fini del corretto svolgimento delle attività di chiusura delle procedure di «cedolino unico», è stato inserito un apposito paragrafo nelle istruzioni operative della presente circolare.

Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonché agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
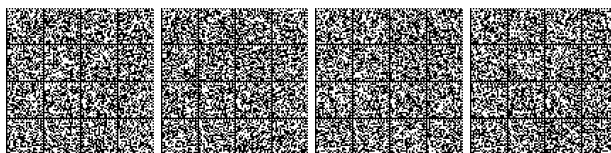
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per i quali le suddette tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo spese da sistemare, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

Si evidenzia che con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è stata disposta, a decorrere dal 1° marzo 2011, la chiusura delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (DTEF) le cui attività sono state riallocate in parte al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DCST e DCSII) ed in parte

alle ragionerie territoriali dello Stato (RTS). Conseguentemente, si segnala che sono state inserite nelle istruzioni operative della presente circolare specifiche indicazioni.

«Patrimonio»:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità).

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si è reso necessario affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC' 95.

A ciò si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilità dei beni mobili di proprietà dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G., nonché i relativi buoni di carico e scarico, a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonché dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.,

Gli uffici riscontranti potranno operare la validazione delle risultanze contabili presenti al sistema informativo, verificate sulla base della documentazione ricevuta.

Per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della giustizia, già dall'esercizio finanziario 2009, il Dipartimento della ragioneria generale dello Sato ha attivato, in ambiente web, un nuovo sistema denominato SIGMA DAP.

Inoltre, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, si ricorda l'avvenuta introduzione del modello 91-DSA (circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009).

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle predette istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

La presente circolare è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».

Roma, 18 ottobre 2011

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ISTRUZIONI OPERATIVE*

E

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

---

* **Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.**

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro il 10 gennaio 2012** agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato (S.I.R.G.S.) come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.)- con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.I.C.S.. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 30 marzo 2012**.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei
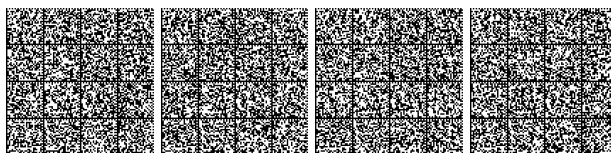
titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate **entro il termine improrogabile del 13 aprile 2012** e renderle disponibili al S.I.E. **non oltre il 20 aprile 2012**.

Alla scadenza del termine per eseguire le variazioni gli Uffici che hanno effettuato le relative prenotazioni ne verificano l'esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione al Dipartimento della R.G.S. – IGEPA, oltrechè agli U.C.B. ed al Dipartimento del Tesoro, secondo le rispettive competenze.
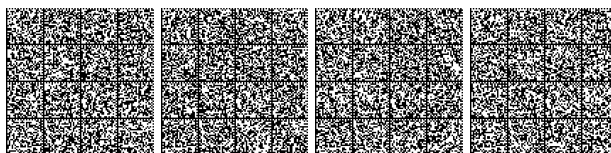
SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. **entro e non oltre il 5 dicembre 2011**.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici **fino al 20 dicembre 2011**.

L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2011, **fino alla data ultima del 21 dicembre 2011** (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale entro **il termine del 9 dicembre 2011. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro il 15 dicembre 2011.**

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. **non oltre il termine del 30 novembre 2011. Gli U.C.B e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento** alle Tesorerie **entro il 9 dicembre 2011 per consentire** la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.

Si fa presente che **entro il termine del 20 dicembre 2011** le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro, il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;
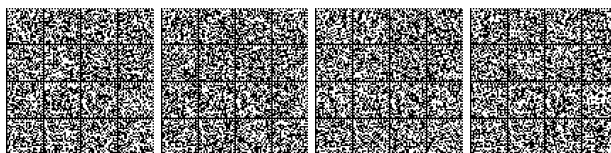
b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del **20 dicembre 2011**. Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.

Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2011 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il mese di novembre 2011** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda alla suddetta Società di procedere al più presto, e comunque entro il mese di dicembre, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione dei titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverrà necessariamente nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 22 novembre 2011**.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a far pervenire gli ordini di pagare alle R.T.S. competenti, entro il termine di cui al precedente punto *A)*.
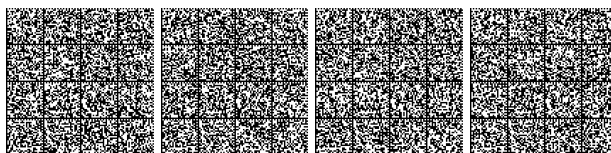
SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2012**, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le R.T.S. che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre **entro il 25 gennaio 2012**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2011, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 30 marzo 2012**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2011, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa*". Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
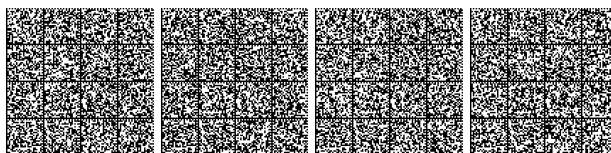
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*" (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2012, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2011, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2011 e trasportati all'esercizio 2012 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in un elenco saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi **entro il 30 dicembre 2011** e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2012, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. – (cfr. *ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*, punto 1 relativo ai *funzionari delegati*); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- in un altro elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, **alla data del 30 dicembre 2011**, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2011 e
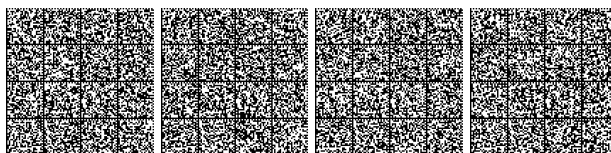
non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- infine, un modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2012 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla Circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2011, che la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. o alle R.T.S. e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis c.g. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2012.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2010 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. presso le singole Amministrazioni o alle R.T.S. gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. e alle R.T.S. sopra citati gli elenchi
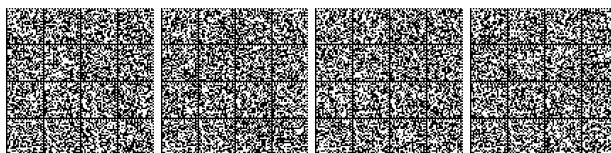
(mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente **entro il 30 giugno 2012** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della R.G.S. – I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 16 febbraio 2012**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2011 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 16 febbraio 2012** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2011 e trasportati all'esercizio 2012.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*", punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla

chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 13 dicembre 2010, n. 221 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2010 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

❖ **DIFESA:**

- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: **capitoli 1170** e **1173**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: **capitolo 1346**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: **capitolo 1322**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: **capitolo 4415**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze aeree / Aeronautica militare: **capitolo 4570**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: **capitolo 4885**.

❖ **INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**:

- Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: **capitoli 2176** e **2179**.

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della R.G.S. alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio rapporti con il Tesoro.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.
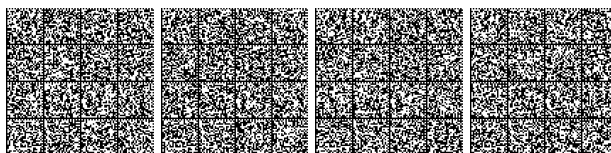
I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 11 gennaio 2012**, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 13 gennaio 2012**.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, **entro il 20 gennaio 2012**, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il S.I.R.G.S. assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie **entro e non oltre il termine del 12 gennaio 2012**.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S., notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 30 dicembre 2011.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA* ", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie **non oltre il 30 dicembre 2011**, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti **al 30 dicembre 2011**, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2012.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.
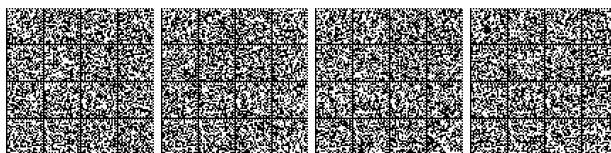
In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2011, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2012 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che il IV Dipartimento provveda ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle Ragionerie Territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei Conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2011.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino **al 20 dicembre 2011** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 30 dicembre 2011** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - **rimasti da versare al 30 dicembre 2011**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2012. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2011 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2012, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.
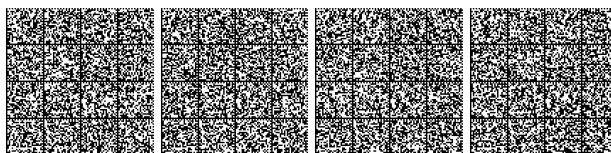
Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono **entro il 31 gennaio 2012** (come già indicato nelle "*SPESE DA SISTEMARE*") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 20 aprile 2012**, trasmettono:

- agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;

- all'U.C.B. o alla R.T.S. competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 13 aprile 2012** l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio Centrale di Ragioneria (U.C.R.) i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, si provvederà con separata Circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Tesorerie, **entro il 10 febbraio 2012**, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2011. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo è stato già compreso (in base agli
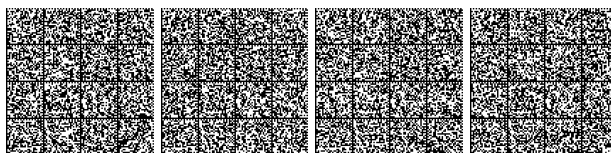
elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2012.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2012 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse Tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2010, trasportati all'esercizio 2011 e non ancora estinti al 30 dicembre 2011, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2011 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 30 dicembre 2011.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui Servizi di Tesoreria dello Stato;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, **entro il 30 dicembre 2011**, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità delle spese fisse e delle pensioni.

Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati

negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2012 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "*SPESE DA SISTEMARE*", all'U.C.B. o alla R.T.S. competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2012, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle R.T.S. competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2012, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2011. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2011 e pagati entro il 31 dicembre 2011, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "*SPESE DA SISTEMARE*", sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2012 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.
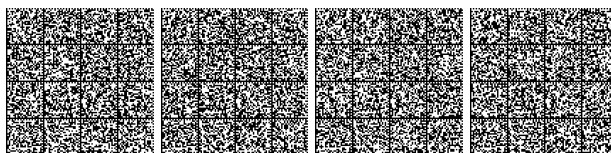
SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Preliminarmente si evidenzia che con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali e convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, è stata disposta la soppressione delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze ed la conseguente riallocazione delle funzioni espletate da queste ultime in capo alle R.T.S. nonché al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DCST - DCSII).

Successivamente con due Decreti ministeriali datati 23 dicembre 2010 si è provveduto all'individuazione della data di effettiva chiusura delle Direzioni nonché alla riallocazione delle funzioni.

Conseguentemente, le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del DM relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 16 gennaio 2012** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2011.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2011, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le **R.T.S.** dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2012**, agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2011 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2011, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le **R.T.S** provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli
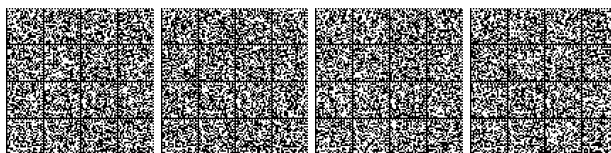
di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2011, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2011

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2012.

A) *Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2012.*

Gli Uffici Centrali di Bilancio e le R.T.S. potranno registrare, a partire dal **22 dicembre 2011,** nelle scritture del SIRGS, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2012; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di Tesoreria Provinciale dal mese di gennaio 2012.

B) *Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2012.*

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2012 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle R.T.S. dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2012, saranno trasmessi, **ad iniziare dal giorno 29 dicembre 2011**, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2012.

C) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla Circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2012 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2012, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

D) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al termine ultimo del 14 dicembre 2011. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2011.
Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal S.I.R.G.S.
Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.
Il 15 dicembre il S.I.R.G.S e il SI.CO.GE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 - comma 3 del Decreto ministeriale 1 dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n.39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire, entro il 31 dicembre, la corretta quantificazione degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali.
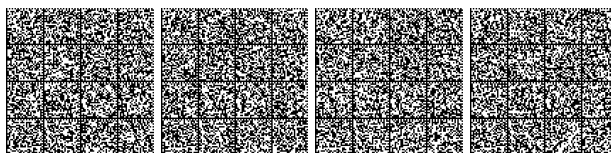
PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del Regio Decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione si fa presente che l'art. 10, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito quanto segue: "All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: "I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Va tuttavia ricordato, in proposito, che l'articolo 30, comma 11 della legge n. 196 del 2009, in deroga alla suddetta disposizione, conferisce la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.

Si ritiene opportuno menzionare il comma 33-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 che ripristina la disciplina contabile precedente alle novelle apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, stabilendo che "le somme stanziate per spese in

conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno".

Si ricorda poi che il comma 7 dell'art. 1 della legge 31 ottobre 2002, n. 246 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica." abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 della legge di contabilità generale e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale Circolare del Dipartimento della R.G.S. concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.
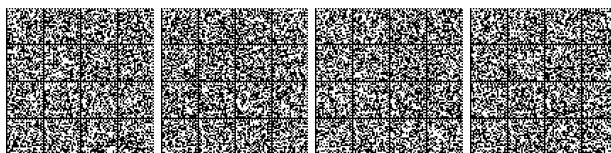
PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, **e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009.**

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 15 febbraio 2012**, al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), come prescrive l'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2011, utilizzando il Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GE.CO.) va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema S.I.R.G.S./Patrimonio. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GE.CO. opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. – nel rispetto dei previsti termini - per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi
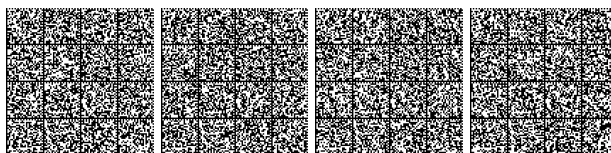
precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S.

Gli Uffici riscontranti non potranno inserire nel S.I.R.G.S. contabilità validate su GE.CO. e inviate in modalità differente da quella telematica.

Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti U.C.B. per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC' 95 dei beni in dotazione.

Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del citato art. 19, comma 6, non risultano ancora del tutto superate, gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le quali permangono dette problematiche continueranno, come per i trascorsi esercizi, a trasmettere il prospetto in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2011.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC 95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2011;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2011 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2011.

In particolare, per un'esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel prospetto delle variazioni dei Beni Mobili i consegnatari dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2011, distintamente per competenza e residui, nonché del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a
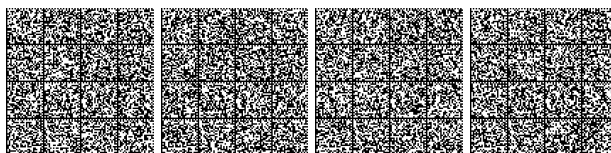
quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Va da sé che nei casi in cui tra la presa in carico del bene ed il connesso pagamento, sia intervenuta la chiusura dell'esercizio, si renderà necessaria la registrazione di detto bene facendo riferimento al momento dell'impegno della spesa.

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda che, il codice SEC' 95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione, compresi quelli provenienti dall'*ex* posta patrimoniale "Classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "Categorie" previste e, introdotta, a suo tempo in via provvisoria, nel piano dei conti per comprendere la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "Categoria" fino al giugno 2003.

In proposito si fa presente che gli "Automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della Circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "Altri mezzi di trasporto".

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "Altri beni materiali prodotti", correlata alla Categoria VII – Altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel S.I.R.G.S., fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 del 8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GE.CO. il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.
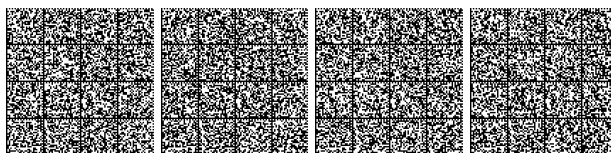
Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2012, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel S.I.R.G.S. entro e **non oltre il termine del 30 marzo 2012**.

Trascorsa tale data lo stesso S.I.R.G.S. considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.,in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo..

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 15 febbraio 2012.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GE.CO., gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2012,** una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. **entro il 20 febbraio 2012** per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. **non oltre il 30 marzo 2012**.

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti
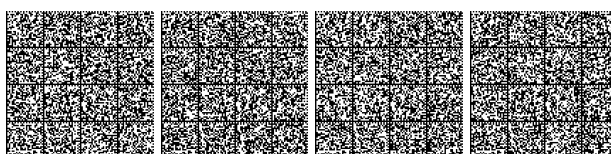
dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2011; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, le R.T.S. dovranno riscontrare le predette contabilità, affluite per effetto dell'intervenuta integrazione direttamente dal sistema REMS (Real Estate Management System), dell'Agenzia del Demanio a quello della R.G.S. (S.I.R.G.S.), assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano trasmessa entro il termine ultimo del 20 gennaio 2012 alle medesime R.T.S. la relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni effettuate nel corso dell'intero esercizio.

Analoghi adempimenti dovranno essere osservati con riferimento alle contabilità dei beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, a seguito dell'avvenuta integrazione tra i due cennati sistemi informativi anche per i dati inerenti a detti beni.

Per quanto attiene alle modalità di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato, giova ricordare le nuove istruzioni impartite con la Circolare n. 27 del 21 giugno 2010, concernente l'impiego di supporti di memorizzazione diversi dal cartaceo.

Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in duplice copia, alle R.T.S. competenti entro il 15 febbraio 2012 i modelli 91 (come modificati dalla Circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernenti le variazioni nella consistenza immobiliare per l'anno 2011, unitamente al mod. 16 – riassunto delle scritture delle vendite.

Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle R.T.S.

Quanto sopra, ovviamente, vale anche in relazione al modello 91-DSA concernente i beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica. Tale modello, come noto, è stato introdotto con la Circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009.

Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto Generale del Patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per
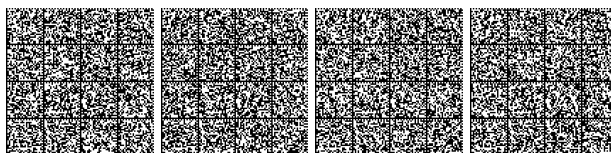
effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91 o del modello 91-DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, va ricordato che nelle contabilità di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il più volte citato decreto 18 aprile 2002.

In ossequio alla Circolare della R.G.S. n. 15 del 28 aprile 2005, a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli 91 e 91-DSA dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio in precedenza non trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle R.T.S. competenti per territorio, seguendo le modalità di invio di cui alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2010.

Le R.T.S., prima di aggiornare le scritture contabili, provvedono a **vistare entro il 30 marzo 2012** le predette contabilità, previo riscontro con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del Demanio farà confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere **entro il 13 aprile 2012** all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.

A tale scopo vengono inviati alle R.T.S. da parte dell'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare R.G.S. n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
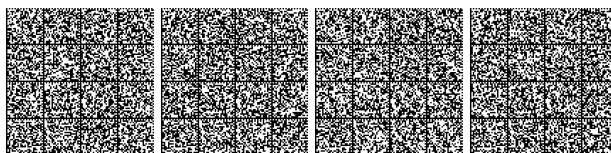
a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", prezzo da documentare allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa;
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle R.T.S. nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie Territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla R.G.S. con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione (già concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

***

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle filiali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, entro il 15 febbraio 2012, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.
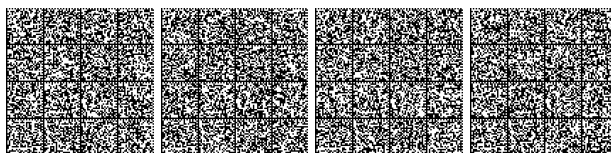
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

22 novembre 2011 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per far pervenire ai competenti U.C.B. dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.

30 novembre 2011 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti U.C.B. e alle R.T.S..

5 dicembre 2011 Termine ultimo per far pervenire agli Uffici Centrali del bilancio e alle R.T.S. competenti gli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

9 dicembre 2011

- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità speciale ai competenti U.C.B. e alle R.T.S.;
- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.

14 dicembre 2011

- **Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.**
-

15 dicembre 2011

- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale.

20 dicembre 2011

- Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici.
- Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Tesorerie di:
  1. titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "*Spese da sistemare*", lettera E);
  2. ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

21 dicembre 2011

- Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici in conto dell'esercizio 2011 da parte delle Tesorerie.
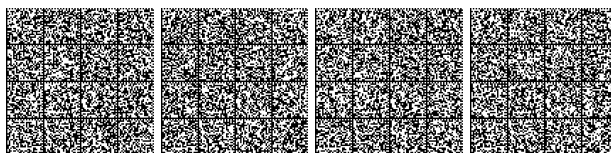
22 dicembre 2011 - Data di inizio della registrazione nelle scritture del S.I.R.G.S.. degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2012, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti.

29 dicembre 2011 - Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2012 , degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2012.

30 dicembre 2011 - Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S., di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;

- Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

31 dicembre 2011 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;

10 gennaio 2012 - Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici Centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, università e ricerca – ex università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici Centrali e periferici.

- Termine per l'invio, agli U.C.B. presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali;

11 gennaio 2012 - Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

13 gennaio 2012 - Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.

16 gennaio 2012 - Termine per l'inoltro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle R.T.S., degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

19 gennaio 2012 - Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2011.

20 gennaio 2012 - Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio della documentazione giustificativa delle variazioni effettuate per i beni immobili nel corso dell'intero esercizio.

25 gennaio 2012

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2012

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie,di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2011 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S., agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali. degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2011 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

10 febbraio 2012

- Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie:

  1. *ai funzionari delegati* dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2011 alla chiusura dell'esercizio;

  2. *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

  3. *agli U.C.B. e alle R.T.S.* competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2012

- Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici;

- Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002.

- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;

15 febbraio 2012

- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle R.T.S. competenti dei modelli 91(come modificati dalla Circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le variazioni annuali alla consistenza immobiliare unitamente al modello 16 – riassunto delle scritture delle vendite - da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle R.T.S. competenti dei modelli 91-DSA (modello introdotto dalla Circolare n. 8/2009) - concernenti le modifiche intervenute nella consistenza dei beni del demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica - da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio;

- Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle R.T.S. competenti da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio dei dati relativi ai beni del demanio storico-artistico concernente, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore;

- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

20 febbraio 2012

- Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

30 marzo 2012

- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite S.I.E.

- Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.

- Termine ultimo per l'inserimento al SIRGS da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili.
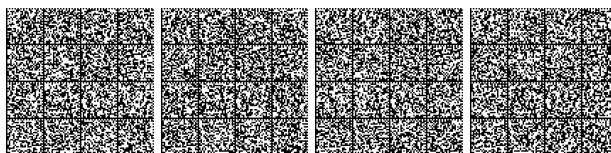
13 aprile 2012

- Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S..

- Termine per provvedere, da parte delle R.T.S., all'invio all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, con allegata copia dei modelli stessi, debitamente documentati della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali.

20 aprile 2012

- Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate;

- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie:

  1. *agli Uffici di controllo della Corte dei Conti* i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;

  2. *all'U.C.B. o alla R.T.S.* competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2012

- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2010 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****
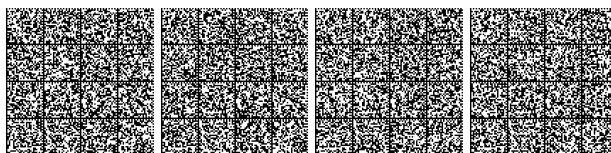
MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 31 - quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G. (a cura del sub- funzionario delegato)
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.
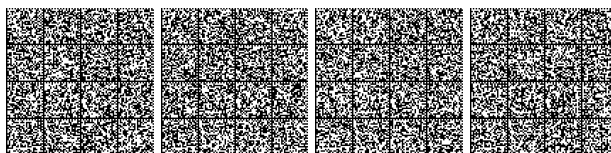
Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 91-DSA (a cura delle Filiali dell'Agenzia del demanio)

Prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.
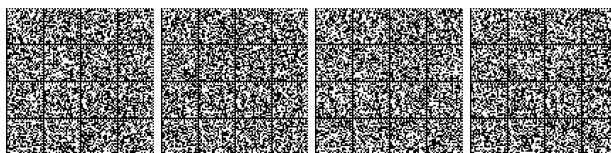
ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
GE.CO.	- Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.C.S.	- Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
I.S.T.	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
P.O.S.	-Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto
R.E.M.S.	- Real Estate Management System (Sistema informativo dell'Agenzia del Demanio)
R.G.S.	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
R.T.S.	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
S.I.E.	- Sistema Informativo Entrate
SI.CO.GE	- Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
S.I.R.G.S.	- Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B.	- Ufficio Centrale del Bilancio
U.C.R.	- Ufficio Centrale di Ragioneria

BENI MOBILI PATRIMONIALI
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC 95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	Descrizione
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Segue ...

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC 95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	Descrizione
4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

11A13835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir Teva» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/97 del 19 settembre 2011

Medicinale: ACICLOVIR TEVA.

Confezioni:

033066 010 «200 mg compresse» 25 compresse;

033066 073 «800 mg compresse» 35 compresse;

033066 046 «8% sospensione orale» flacone 100 ml;

033066 059 «5% crema» tubo 3 g;

033066 061 «5% crema» tubo 10 g.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 2 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13460

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Hexal AG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/96 del 16 settembre 2011

Medicinale: DICLOFENAC HEXAL AG.

Confezioni: 036053015 «100 mg compresse a rilascio prolungato 21 compresse».

Titolare A.I.C.: Hexal AG.

Procedura nazionale, con scadenza il 7 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13461

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Sandoz» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 95 del 16 settembre 2011

Medicinale: DICLOFENAC SANDOZ.

Confezioni:

033411012 «75 mg/3ml soluzione iniettabile 5 fiale 3 ml»;

033411036 «100 mg supposte 10 supposte».

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 12 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione 012:

Da: 033411012 «75 mg/3ml soluzione iniettabile 5 fiale 3 ml»;

A: 033411012 «75 mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 5 fiale».

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13462

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione I aggiornamento annuale 2011 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 16 del 10 ottobre 2011 il Comitato Istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato il I Aggiornamento 2011 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico;

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ai sensi del comma 4 art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it

11A13710

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita delle materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 501 del 6 settembre 2011, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
402 FI	Giancarlo Prini e C. s.n.c.	Firenze	9	-
1707 FI	Bancoro s.r.l.	Firenze	2	-
1759 FI	Re Florence s.r.l.	Impruneta	3	-
1810 FI	Novedidenari di Berdicchia Silvio Cesare	Figline Valdarno	2	-
1831 FI	Armonie di Duarte Tanini Maria Ivaneide	Scandicci	non in dotazione	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

11A13089

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del fiume Fanello nel comune di Orvieto

Con decreto 24 agosto 2011 n. 1743, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 25, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del fiume Fanello nel comune di Orvieto (Terni), distinti nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 131 particelle n. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415.

11A13837

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Sauro nel comune di Aliano.

Con decreto 26 agosto 2011 n. 1744, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 23, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Sauro nel Comune di Aliano (Matera), distinto nel catasto del Comune medesimo al foglio 12 particella n. 151.

11A13838

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Tagliamento nel comune di Varmo.

Con decreto 26 agosto 2011 n. 1745, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 24, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Tagliamento nel comune di Varmo (Udine), distinto nel catasto del Comune medesimo al foglio 34 particelle n. 194, 195.

11A13839

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Bardello nel comune di Brebbia.

Con decreto 26 agosto 2011 n. 1746, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 26, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del torrente Bardello nel comune di Brebbia (Varese), distinto nel catasto del Comune medesimo al foglio fisico 2 - foglio logico 9 particelle 6218, 6493, 6188.

11A13840

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Scrivia nel comune di Ronco Scrivia.

Con decreto 26 agosto 2011 n. 1747, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 27, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Scrivia nel comune di Ronco Scrivia (Genova), distinto nel catasto del Comune medesimo al foglio 25 particelle n. 863, 864, 865, 868.

11A13841

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto arginale del fiume Brenta sito nel comune di Nove

Con decreto 26 agosto 2011 n. 1748, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Azienda del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2011, reg. n. 14, foglio n. 28, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno cosituente relitto arginale del fiume Brenta sito nel Comune di Nove (Vicenza), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 4 map.li n. 201 e 340.

11A13842
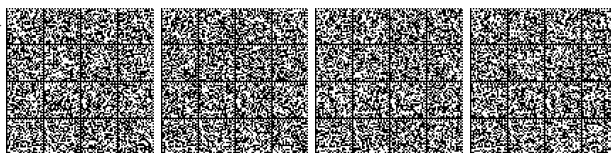
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti di talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
4982230	000	014
4982231	000	014
4982232	000	014
4982233	000	014
4982234	000	014
4982235	000	014
4982236	000	014
5046864	000	014
5046865	000	014
5046866	000	014
5046867	000	014
5060508	000	014
5640204	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
2950396	000	029
2950399	000	029
2950400	000	029
2950401	000	029
2950402	000	029
2950407	000	029
2950408	000	029
2981079	000	029
2981080	000	029
2981081	000	029
2981082	000	029
2993165	000	029
3255260	000	029
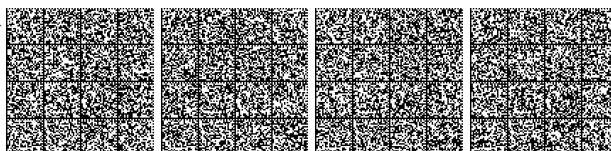
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	al
1681048	000	029
1690234	000	029
2841853	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
440552	000	029
441162	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
6587819	000	059
6587820	000	059
6587821	000	059
6587822	000	059
6587823	000	059
6587824	000	059
6587825	000	059
6587826	000	059
6587827	000	059
6587828	000	059
6644259	000	059
6644260	000	059
6644261	000	059
6672360	000	059
6672361	000	059
7229549	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto numero	biglietti dal	al
1031585	000	059
1042069	000	059
1040755	000	059
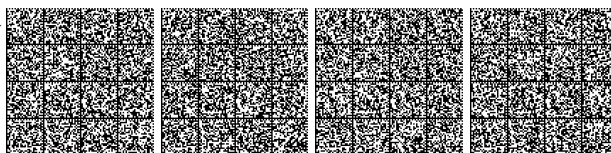
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	biglietti dal	al
1598387	000	059
1598388	000	059
1598389	000	059
1618939	000	059
1624591	000	059
1829293	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto numero	biglietti dal	al
312256	000	059
394863	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
1430549	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto numero	biglietti dal	al
1085626	000	099
1097498	000	099
1097564	000	099
1197998	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto numero	biglietti dal	al
393467	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto numero	biglietti dal	al
242117	000	099
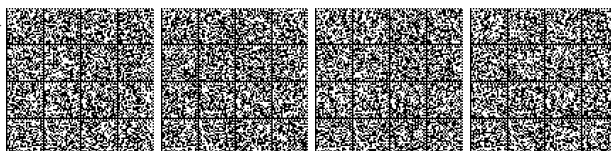
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
266461	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
324339	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
423533	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
285974	000	149
537734	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
434742	000	149
440817	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
352796	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
364929	000	149
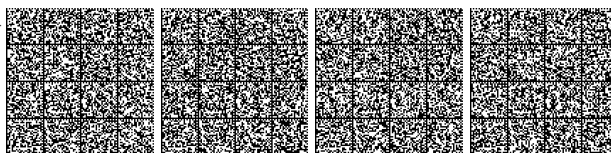
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto numero	biglietti dal	al
295317	000	299
295394		

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto numero	biglietti dal	al
651550	000	299
651750	000	299

11A13825

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Sant'Ignazio da Laconi, in Olbia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Sant'Ignazio da Laconi, con sede in Olbia (Sassari).

11A13685

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Zincopremix 1000 mg/g».

Decreto n. 96 del 15 settembre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0174/001/MR.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini Zincopremix 1000 mg/g.

Titolare A.I.C.: Andrés Pintaluba, S.A. con sede in Pol. Ind. Agro-Reus c/Prudenci Betrana 5 – 43206 – Reus (Tarragona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pol. Ind. Agro-Reus c/Prudenci Betrana 5 – 43206 – Reus (Tarragona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Sacco da 25 kg – A.I.C. n. 104398019

Composizione: ogni grammo contiene:

Principio attivo: Ossido di zinco 1000 mg

Eccipienti: non applicabile.

Specie di destinazione: Suini (suinetti).

Indicazioni terapeutiche: Suinetti: prevenzione della diarrea post-svezzamento.

Validità:

Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 mese.

Tempi di attesa: Carne: 9 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A12991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril» soluzione orale 100 mg/ml per polli e tacchini.

Provvedimento n. 178 del 15 settembre 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0181/001/II/001

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0181/001/IB/002

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0181/001/IB/004

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXATRIL Soluzione orale 100 mg/ml per polli e tacchini.

Confezioni:

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103824013

Bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 103824025

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., 13ème rue - L.I.D. – B.P. 27 - 06511 Carros Cédex (Francia).

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo II: adeguamento stampati relativamente all'aggiunta delle precauzioni per i fluorochinoloni.

2) Variazione tipo IB: aggiunta di una confezione.

3) Variazione tipo IB: estensione della validità del prodotto finito.
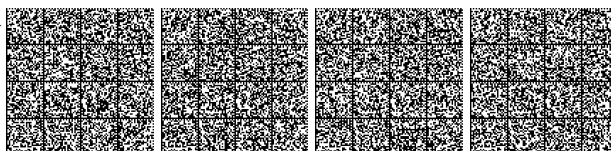
Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

1) modifica degli stampati (punto 4.5 del SPC e corrispondente paragrafo del Foglietto Illustrativo) relativamente all'aggiunta delle precauzioni per i fluorochinoloni.

2) aggiunta di una nuova confezione:

bottiglia in polietilene da 5 litri A.I.C. n. 103824037

3) estensione della validità del medicinale confezionato per la vendita da 2 anni a 5 anni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

dopo prima apertura: 3 mesi.

dopo diluizione o ricostituzione: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A12992

Indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

PREMESSA.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, entrato in vigore il 14 dicembre 2009, è applicabile dal 14 giugno 2011.

In proposito, la scrivente Direzione generale ha provveduto ad emanare «Indicazioni operative per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009» con una nota datata 14 giugno 2011, consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

Con specifico riguardo all'iscrizione delle sostanze attive, la direttiva 91/414/CEE prevedeva che, una volta concluso positivamente l'*iter* valutativo comunitario delle medesime, l'inserimento nell'allegato I, avvenisse attraverso l'emanazione di direttive pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Le suddette direttive comunitarie, recepite con decreti ministeriali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riportavano le seguenti indicazioni:

a) il periodo d'iscrizione della sostanza attiva;

b) i tempi previsti per la presentazione, da parte delle Imprese richiedenti, della necessaria documentazione;

c) i tempi previsti per l'adozione, da parte di questo Ministero, dei provvedimenti necessari ad adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni stabilite dalla normativa comunitaria;

d) il periodo concesso per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari revocati perché non supportati dalla necessaria documentazione o risultati non conformi al termine delle verifiche tecnico-amministrative nelle diverse fasi di adeguamento.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive sono approvate a livello comunitario con regolamenti immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non richiedendo pertanto l'emanazione di ulteriori provvedimenti interni di recepimento.

In proposito, si riportano le seguenti indicazioni operative.

INDICAZIONI OPERATIVE.

La scrivente Amministrazione, al fine di garantire la massima divulgazione di detti regolamenti comunitari di approvazione o di esclusione delle sostanze attive, provvederà a dare notizia della loro emanazione sul portale del Ministero della salute assicurando le informazioni di seguito riportate:

1) la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del regolamento di approvazione della sostanza attiva;

2) la data di applicazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva, che corrisponde al limite temporale, entro cui, le imprese interessate, titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, devono presentare, in alternativa:

a) un fascicolo che soddisfi, i requisiti relativi ai dati stabiliti dalle norme precedentemente applicabili all'allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui al punto *a)* Lettera di accesso (LoA);

3) il periodo - corrispondente ai 6 mesi successivi alla data di applicazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva - entro cui l'Amministrazione deve verificare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni particolari di detto allegato,

b) i titolari delle autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva approvata posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione;

e provvedere all'emanazione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari (Fase I di ri-registrazione provvisoria);

4) il periodo di smaltimento scorte concesso, per commercializzare le scorte dei prodotti fitosanitari revocati:

a) per mancata presentazione della necessaria documentazione oppure revocati,

b) perché non conformi al termine delle verifiche tecnico-amministrative di cui al punto 3);

la stessa Amministrazione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli elenchi dei prodotti fitosanitari revocati;

5) la data di presentazione - due anni dopo quella di applicazione del regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva - dei fascicoli, da parte delle Imprese interessate, titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari; detti fascicoli devono soddisfare:

a) i requisiti relativi ai dati stabiliti dalle norme precedentemente applicabili all'allegato III della direttiva 91/414/CEE che ora figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011;

b) i requisiti relativi ai dati contenuti nella parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell'allegato I al regolamento di approvazione della sostanza attiva;

6) il periodo di smaltimento scorte concesso per commercializzare le scorte dei prodotti fitosanitari i cui titolari delle autorizzazioni, non hanno ottemperato, nei modi e nei tempi, a quanto richiesto al punto 5); la stessa Amministrazione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti fitosanitari revocati;

7) la data - corrispondente a 4 anni dopo la data di applicazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva - entro cui, la scrivente Amministrazione deve terminare il riesame, dei fascicoli presentati, in conformità ai principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e provvedere all'emanazione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari (Fase II di ri-registrazione definitiva - fino alla scadenza della sostanza attiva);

8) il periodo di smaltimento concesso per commercializzare le scorte dei prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine del riesame, di cui al punto 5); la stessa Amministrazione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti revocati.

Tutte le informazioni, sopra elencate saranno inserite in un'apposita tabella «in progress» il cui fac-simile allegato, è da intendersi quale parte integrante del presente comunicato.

La pubblicazione della tabella sul portale del Ministero della salute - «http://www.salute.gov.it/fitosanitari» - avrà valore di notifica in ordine alle modalità e ai termini perentori entro i quali le Imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva approvata, dovranno adempiere alle prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia sul portale del Ministero della salute che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2011

Il direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
BORRELLO
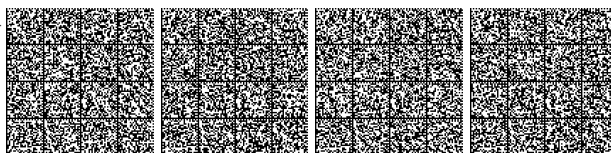
ALLEGATO

FAC- SIMILE DI TABELLA " REGLAMENTI DI APPROVAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE A NORMA DEL REG. (CE) N. 1107/2009"									
Regolamenti di approvazione delle sostanze attive a norma del reg. (CE) n. 1107/2009	**Data di pubblicazione in GUE**	**Termine per la presentazione della Doc. da parte dei Titolari delle registrazioni dei PF** ***(Fase I di adeguamento)***	**Periodo di smaltimento scorte concesso ai PF revocati** ***(per mancata presentazione doc.)***	**Termine per l'adeguamento dei PF** ***(D.D. di ri-registrazione provvisoria)***	**Periodo di smaltimento scorte concesso ai PF revocati** ***(non conformi al termine delle verifiche di Fase I)***	**Termine per la presentazione del dossier relativo al formulato(Allegato III) da parte dei Titolari delle registrazioni dei PF** ***(Fase II di adeguamento PF)***	**Periodo di smaltimento scorte concesso ai PF revocati** ***(per mancata presentazione doc.)***	**Termine per l'adeguamento dei PF** ***(D.D. di ri-registrazione definitiva)***	**Periodo di smaltimento scorte concesso ai PF revocati** ***(non conformi al termine delle verifiche di Fase II)***

11A13371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 luglio 2011 al 23 luglio 2011

Denominazione Azienda : **A.T.I.B. SRL**

con sede in : **DELLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **DELLO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60722

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **A.V.I.P. SpA in Liq. in Concordato Preventivo**

con sede in : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

Unità di : **CASAMASSIMA** Prov : **BA**

Settore: **Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

Unità di : **MUROS** Prov : **SS**

Settore: **Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

Decreto del 19/07/2011 n. 60700

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/03/2011** al **01/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AR.CE.A. DI CARMINE SANTORIELLO**

con sede in : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, comprese la decorazione e la smaltatura**
Decreto del 19/07/2011 n. 60688
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/02/2011** al **14/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AUTOSTERN SRL**

con sede in : **FROSINONE** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Manutenzione e riparazione di carrozzerie di autoveicoli**
Decreto del 19/07/2011 n. 60656
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO**

con sede in : **CALENZANO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SORIANO CALABRO** Prov : **VV**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 19/07/2011 n. 60665
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/03/2011** al **01/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BECAM**

con sede in : **CAMPAGNOLA EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPAGNOLA EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 19/07/2011 n. 60721
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****
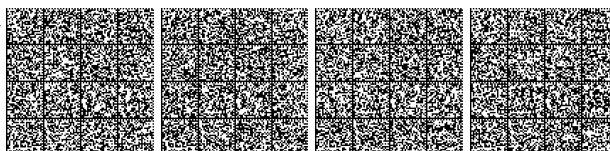
Denominazione Azienda : **BIANCALANI SRL**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60689

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/02/2011** al **08/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **BIASI SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale**

Decreto del 19/07/2011 n. 60687

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **BIOMEDICA FOSCAMA**

con sede in : **FERENTINO** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FERENTINO** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60705

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.I.S.P.A. S.P.A.**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di birra**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di birra**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di birra**

Decreto del 19/07/2011 n. 60724

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/02/2011** al **06/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CADEY**

con sede in : **PIACENZA** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di saponi e detergenti per uso personale, di profumi e cosmetici**

Decreto del 19/07/2011 n. 60704

Annullamento del pagamento diretto C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **CALZATURIFICIO VALLEVERDE**

con sede in : **CORIANO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Unità di : **FIUMICINO** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 19/07/2011 n. 60659

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CAMST C/O SANTINELLO COSTRUZIONI**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SELVAZZANO DENTRO** Prov : **PD**

Settore: **Mense**

Decreto del 19/07/2011 n. 60693

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L.**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**
Decreto del 19/07/2011 n. 60726
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **CO.MA.I di Corradini Guido &. Co.**

con sede in : **PETACCIATO** Prov : **CB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PETACCIATO** Prov : **CB**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 19/07/2011 n. 60668
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **04/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **COMEC INNOVATIVE**

con sede in : **CHIETI** Prov : **CH**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CHIETI** Prov : **CH**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI**
Decreto del 19/07/2011 n. 60723
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **COTRAS COSTRUZIONI E TRASPORTI DI RINA CRESPI SAS IN FALLIMENTO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **MOVIMENTAZIONE MERCI**
Decreto del 19/07/2011 n. 60698
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/03/2011** al **21/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **DE CAROLIS MAILING**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari**
Decreto del 19/07/2011 n. 60690
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DE.GA.**

con sede in : **ISEO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ISEO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**
Decreto del 19/07/2011 n. 60725
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DURLAST**

con sede in : **LESMO** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LESMO** Prov : **MB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA**
Decreto del 19/07/2011 n. 60676
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **EDIZIONI DE L'INDIPENDENTE S.R.L.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 22/07/2011 n. 60734
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/03/2011** al **29/02/2012**

****
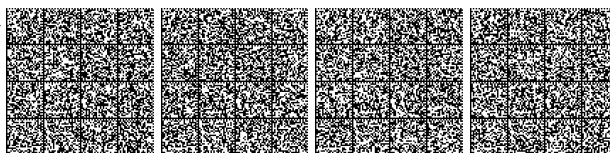
Denominazione Azienda : **ESA**

con sede in : **QUALIANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUALIANO** Prov : **NA**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**
Decreto del 19/07/2011 n. 60669
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **F.P.E.**

con sede in : **TREZZANO SUL NAVIGLIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALVIGNASCO** Prov : **MI**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**
Decreto del 19/07/2011 n. 60685
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO AUTOTRASPORTI BARTOLOMEI & ROSAIA SRL**

con sede in : **TRECATE** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TRECATE** Prov : **NO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**
Decreto del 19/07/2011 n. 60699
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FERRIERA VALSABBIA**

con sede in : **ODOLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SABBIO CHIESE** Prov : **BS**

Settore: **SIDERURGIA**

Unità di : **ODOLO** Prov : **BS**

Settore: **SIDERURGIA**
Decreto del 19/07/2011 n. 60727
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **03/05/2012**

****
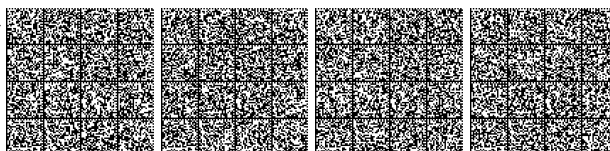
Denominazione Azienda : **FERVET**

con sede in : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Settore: **Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 19/07/2011 n. 60663

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/03/2011** al **07/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FINLANE**

con sede in : **NOVARA** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, COMPRESI PARTI ED ACCESSORI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60678

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/03/2011** al **22/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **FLEXI BORD SPA SOCIO UNIPERSONALE**

con sede in : **LUZZARA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LUZZARA** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60720

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/02/2011** al **21/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **FOND METALLI CONVEYORS GROUP**

con sede in : **MONTE MARENZO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTE MARENZO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici**

Decreto del 22/07/2011 n. 60732

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **FOTOLITO**

con sede in : **CITTA' SANT'ANGELO** Prov : **PE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIOVANNI TEATINO** Prov : **CH**

Settore: **Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa**
Decreto del 19/07/2011 n. 60667
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FRANCO PECCHIOLI**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGO SAN LORENZO** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 19/07/2011 n. 60666
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

****

G. C. PARTECIPAZIONI SOCIETA' AGRICOLA Societa cooperativa a
con sede in : MOLFETTA - BA
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di
GIOVINAZZO - BA
MOLFETTA - BA
TERLIZZI - BA

Decreto del 22/07/2011 n. 60731
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/01/2011 al 03/04/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/01/2011 al 03/04/2011

Settore : Agricolo

****

Denominazione Azienda : **G.T.E. SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **MAGENTA** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARZERGRANDE** Prov : **PD**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 19/07/2011 n. 60682
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/03/2011** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GAMMA SRL**

con sede in : **MOIANO** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MOIANO** Prov : **BN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE**

Decreto del 19/07/2011 n. 60710

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **GARPELL**

con sede in : **CAMPONOGARA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPONOGARA** Prov : **VE**

Settore: **CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE E IN SIMILPELLE**

Decreto del 19/07/2011 n. 60651

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **25/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **GENERAL BETON TRIVENETA**

con sede in : **CORDIGNANO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORDIGNANO** Prov : **TV**

Settore: **Produzione di calcestruzzo**

Unità di : **COLLE UMBERTO** Prov : **TV**

Settore: **Produzione di calcestruzzo**

Decreto del 19/07/2011 n. 60653

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2011** al **07/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **GIANFRANCO FERRE' S.P.A. in A.S.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 19/07/2011 n. 60697

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/03/2011** al **28/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **GIMMY S.R.L.**

con sede in : **LOREGGIA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LOREGGIA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, esclusa la maglieria intima**

Decreto del 19/07/2011 n. 60652

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **HAWORTH**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MOBILI**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60701

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **I.S.O.P.R.A.M. AIR TECHNOLOGY**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERGIATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60654

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****
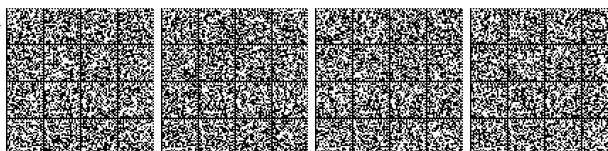
Denominazione Azienda : **I.T.E. SRL**

con sede in : **POMPEI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMPEI** Prov : **NA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici**

Decreto del 19/07/2011 n. 60675

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **ICA FOODS**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **FORMELLO** Prov : **RM**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **MONTEROTONDO** Prov : **RM**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **VELLETRI** Prov : **RM**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60661

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ipsa a socio unico**

con sede in : **ALBANO SANT'ALESSANDRO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ALBANO SANT'ALESSANDRO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60674

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ISTITUTO DI CONTROLLO QUALITA' MODI**

con sede in : **SANTERAMO IN COLLE** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASSAFRA** Prov : **TA**

Settore: **Certificazione di prodotti, processi e sistemi**

Decreto del 19/07/2011 n. 60670

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IT HOLDING S.P.A. in A.S.**

con sede in : **PETTORANELLO DEL MOLISE** Prov : **IS**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Sartorie: confezione su misura di abbigliamento esterno (escluso quello in pelle e pelliccia), comprese la modifica e le riparazione**

Unità di : **PETTORANELLO DEL MOLISE** Prov : **IS**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 19/07/2011 n. 60695

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/04/2011** al **18/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **ITC S.P.A. in A.S.**

con sede in : **PETTORANELLO DEL MOLISE** Prov : **IS**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Unità di : **CASTEL MAGGIORE** Prov : **BO**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 19/07/2011 n. 60696

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/03/2011** al **28/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **KUHNKE PNEUMATIC COMPONENTS**

con sede in : **LIMENA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LIMENA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60719

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **LA TECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SERMONETA** Prov : **LT**

Settore: **Pulizia delle aree pubbliche**

Comunicazione del 19/07/2011 n. 60694

Correzione matricola INPS relativa al decreto n.60343 del 27/06/2011

****

Denominazione Azienda : **LOTTO SPORT ITALIA SPA**

con sede in : **TREVIGNANO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TREVIGNANO** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica**

Decreto del 19/07/2011 n. 60716

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **LUX SERVICE LUCERNARI**

con sede in : **CORNATE D'ADDA** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORNATE D'ADDA** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di finestre, porte, tapparelle e maniglie in plastica**

Decreto del 19/07/2011 n. 60673

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARCANTONIO SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **FIUMICINO** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **VALMONTONE** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **PALIANO** Prov : **FR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**
Decreto del 22/07/2011 n. 60733
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MARE PRONTO**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMOLI** Prov : **CB**

Settore: **Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60702
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARIANI & C.**

con sede in : **ODOLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ODOLO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**
Decreto del 19/07/2011 n. 60655
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **MARZORATI TRASMISSIONI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BRUGHERIO** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRUGHERIO** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**
Decreto del 19/07/2011 n. 60686
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **MEDI COSTRUZIONI**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 19/07/2011 n. 60671
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **28/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **MERAKLON SPA**

con sede in : **TERNI** Prov : **TR**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **TERNI** Prov : **TR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**
Decreto del 22/07/2011 n. 60730
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/05/2011** al **17/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****
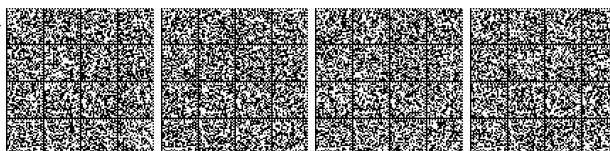
Denominazione Azienda : **MERAKLON YARN SRL**

con sede in : **TERNI** Prov : **TR**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **TERNI** Prov : **TR**

Settore: **Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali tipo seta**

Decreto del 22/07/2011 n. 60729

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/05/2011** al **17/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MULTISERVICE SICILIANA**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **TRASPORTI FERROVIARI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60717

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/09/2010** al **07/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **O.M.G.M SRL**

con sede in : **CASTELLEONE** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLEONE** Prov : **CR**

Settore: **Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale non previste nei precedenti codici**

Decreto del 19/07/2011 n. 60672

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **OSMAP**

con sede in : **MOTTA DI LIVENZA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOTTA DI LIVENZA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 19/07/2011 n. 60657

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**

****
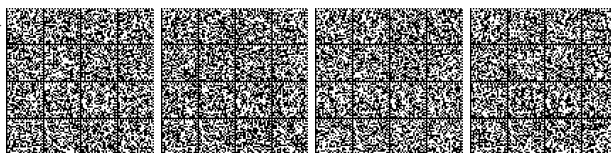
Denominazione Azienda : **OSMO SISTEMI**

con sede in : **FANO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FANO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 19/07/2011 n. 60684

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/02/2011** al **06/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **PASTAI GRAGNANESI SOC. COOP.**

con sede in : **GRAGNANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **GRAGNANO** Prov : **NA**

Settore: **Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60691

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2009** al **30/06/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **PELLEGRINI C/O FIAT GROUP AUTOMOBILES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **Mense**

Decreto del 19/07/2011 n. 60692

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **08/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **PRODOTTI ALFA SPA**

con sede in : **TROMELLO** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLAFRANCA DI VERONA** Prov : **VR**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 19/07/2011 n. 60711

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **12/04/2011** al **11/04/2012**

****
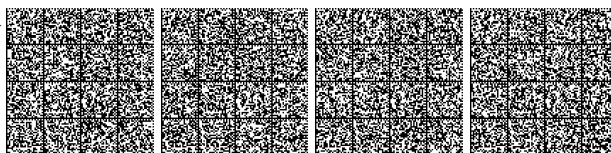
Denominazione Azienda : **PUBLIPRESS**

con sede in : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 19/07/2011 n. 60718

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **RECORD**

con sede in : **GARBAGNATE MONASTERO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GARBAGNATE MONASTERO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Decreto del 19/07/2011 n. 60677

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **Riello Sistemi**

con sede in : **MINERBE** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MINERBE** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60714

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ROMAGNA RUOTE**

con sede in : **FERRARA** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60680

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****
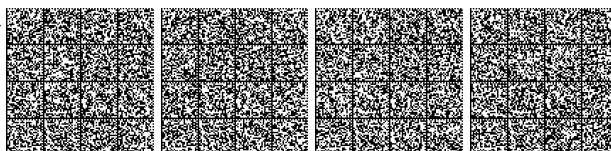
Denominazione Azienda : **S.A.V. SRL**

con sede in : **CAINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAINO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI**

Decreto del 19/07/2011 n. 60709

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **S.D.E EUROEXPRESS**

con sede in : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 19/07/2011 n. 60662

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **S.I.T.I. DI BASSO SRL**

con sede in : **SANTA MARIA DI SALA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTA MARIA DI SALA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60660

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAIMARE GIOIA TAURO SRL**

con sede in : **SAN FERDINANDO** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN FERDINANDO** Prov : **RC**

Settore: **Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali**

Decreto del 19/07/2011 n. 60712

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/03/2011** al **15/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SANPELLEGRINO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIORGIO IN BOSCO** Prov : **PD**

Settore: **Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche**
Decreto del 19/07/2011 n. 60715
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
****

Denominazione Azienda : **SARI FORMS**

con sede in : **ROMANO DI LOMBARDIA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMANO DI LOMBARDIA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
Decreto del 19/07/2011 n. 60679
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **Soc. Ingg. Ettore e Guido Di Veroli**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 19/07/2011 n. 60664
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/02/2011** al **06/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **SUD IMPIANTI SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attivita' di impiantistica**
Decreto del 19/07/2011 n. 60681
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****
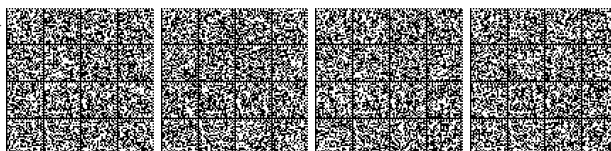
Denominazione Azienda : **T.S.I. SRL TECNO SERVICE IMPIANTI IN FALLIMENTO**

con sede in : **CHIGNOLO D'ISOLA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CHIGNOLO D'ISOLA** Prov : **BG**

Settore: **TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI**

Unità di : **MEDOLAGO** Prov : **BG**

Settore: **Confezione di indumenti da lavoro**
Decreto del 19/07/2011 n. 60703
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/12/2010** al **09/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TEXILE**

con sede in : **GIULIANOVA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GIULIANOVA** Prov : **TE**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 19/07/2011 n. 60683
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/02/2011** al **24/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TUTTO SERVIZI SOC. COOP.**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE**
Decreto del 19/07/2011 n. 60706
Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **06/09/2010** al **05/09/2011**
****

Denominazione Azienda : **UNION FOAM S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BELLUSCO** Prov : **MB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA**
Decreto del 19/07/2011 n. 60658
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **VENETA MOBILI SPA**

con sede in : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**

Decreto del 19/07/2011 n. 60713

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **VIS NOVA STARTER DRIVES**

con sede in : **RIVARA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RIVARA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **VALPERGA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 19/07/2011 n. 60728

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **09/03/2011** al **08/03/2012**

****

11A13423

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 24 febbraio 2011

Con ministeriale n. 36/0001892/MA004.A007/CONS-L-31 del 12 ottobre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 33 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 24 febbraio 2011, recante: «Coefficienti di trasformazione per le domande di rendita contributiva presentate, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, per le età da 81 a 95 anni».

11A13843
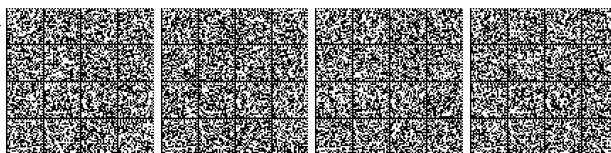
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **- serie generale - n. 220 del 21 settembre 2011).**

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 13, comma 1, dove è scritto: «…ai sensi del comma 4 del medesimo articolo *sono soggette al* rito del lavoro,…», leggasi: «…ai sensi del comma 4 del medesimo articolo *sono regolate dal* rito del lavoro,…».

11A13867

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-246) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
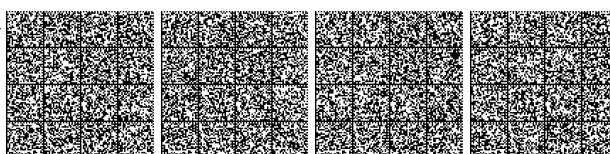
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
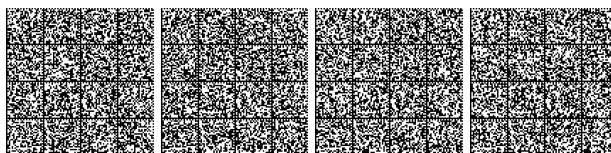
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.